

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

553° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri	»	62
4 ^a - Difesa	»	68
5 ^a - Bilancio	»	78
7 ^a - Istruzione	»	89
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	95
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	103
10 ^a - Industria	»	105
11 ^a - Lavoro	»	111
12 ^a - Igiene e sanità	»	112
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	119
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	133

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	<i>Pag.</i>	138
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	142
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	143
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	144

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	147
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	148

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag. 149</i>
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	<i>» 155</i>
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	<i>» 156</i>
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 157</i>

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

492^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, e per l'interno D'Alì, Mantovano e Saponara.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MAGNALBÒ, accogliendo le indicazioni emerse anche nel corso della seduta di ieri, propone che a partire dalle sedute convocate per la prossima settimana l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame di una proposta di indagine conoscitiva sull'impatto del Trattato che istituisce una Costituzione Europea sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(3186) *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il sottosegretario SAPORITO dà conto di alcuni emendamenti presentati dal Governo, pubblicati in allegato al presente resoconto. Informa che il Governo si è orientato a proporre che le norme contenute nell'articolo 4, il cui esame è stato accantonato, confluiscono in un provvedimento

d'urgenza mentre il contenuto dell'emendamento 15.0.1 (Norma generale di abrogazione), presentato dal relatore presidente Pastore, verrebbe riformulato sotto forma di delega, in un apposito Capo del disegno di legge.

Ricorda, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati attivati i tavoli tecnici concordati con le parti sociali nell'ambito delle iniziative del Governo sulla competitività, uno dei quali è appositamente dedicato alla semplificazione amministrativa.

Il presidente MAGNALBÒ propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di lunedì 7 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MAGNALBÒ comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per rendere un parere urgente alla 10^a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Interviene il senatore STIFFONI (*LP*) per illustrare alcune osservazioni della sua parte politica al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Le prime difficoltà che pone il testo in esame, a suo avviso, attengono alla stessa definizione di «Costituzione», una questione non meramente terminologica, poiché riguarda l'individuazione del potere costituente e la configurazione giuridica dell'Unione Europea. Infatti, la tradizione del moderno costituzionalismo rende assai arduo pensare a una Costituzione scissa da una sottostante realtà statale e da un contratto sociale stipulato all'interno di uno Stato.

Quanto alla qualificazione giuridica, ritiene che l'Unione ancora non possa assimilarsi a un'entità statale, neppure di tipo federale, un obiettivo reso ancor più remoto dalle prospettive di allargamento: ne sono testimo-

nianza la limitata competenza in materia di difesa e di politica estera, nonché la possibilità di cooperazioni rafforzate, ovvero quella per i singoli Stati membri di recedere dall'Unione.

Inoltre, diversi elementi inducono a ritenere che la Convenzione non possa qualificarsi in termini di assemblea costituente, sia per la sua composizione e le modalità della formazione, sia soprattutto per il metodo di funzionamento, che non prevedeva votazioni sulle singole proposte e articoli, bensì un metodo di approvazione per consenso presunto su quanto elaborato dal *presidium*. Del resto, gli stessi esiti della Conferenza intergovernativa di Bruxelles hanno confermato che il processo costituente europeo rimane nell'alveo di un procedimento di revisione dei Trattati.

A suo giudizio, tuttavia, l'ampiezza della revisione e gli esiti non soddisfacenti del processo in atto, pongono la necessità di colmare una lacuna nelle Costituzioni dei *partner* europei e dell'Italia, prevedendo una riserva parlamentare per ogni questione che attenga alla produzione normativa e dunque *in primis* per la revisione dei Trattati.

Passa quindi a commentare alcuni contenuti della Costituzione per l'Europa. Tra i fondamentali risultati che la Convenzione è riuscita a raggiungere egli annovera il valore obbligatorio che assume la Carta dei diritti fondamentali, con la conseguenza che le istituzioni, i Governi, i Parlamenti e le amministrazioni degli Stati membri saranno giuridicamente tenuti a rispettarla, per cui i cittadini o le imprese potranno presentare ricorso invocando la violazione di quei diritti. Si tratta, a suo avviso, di una innovazione da non sottovalutare, soprattutto sotto il profilo della necessità di un raccordo fra tutela dei diritti apprestata dalla Costituzione europea e quella garantita dalle Carte nazionali, che presentano un rischio di sovrapposizione; la discrasia potrebbe proporsi anche in termini più evidenti a seguito dell'allargamento dell'Unione. In proposito, cita in particolare il diritto di proprietà garantito con caratteri di assoluta dal Trattato in esame e invece limitato al fine di assicurarne la funzione sociale dall'articolo 42 della Costituzione italiana. Analogamente, la libertà d'impresa è riconosciuta dalla Costituzione europea conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali, una dichiarazione apparentemente in contrasto con la norma fondamentale italiana in cui si prevede che la legge possa disporre programmi e controlli affinché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

A suo giudizio, la Costituzione economica europea sconta il vizio di fondo di accomunare sotto la generica formula di «economia sociale di mercato fortemente competitiva» realtà economiche e sistemi di protezione sociale assai differenti.

Non vanno tuttavia sottovalutati, a suo avviso, alcuni apprezzabili risultati. Anzitutto, la distinzione fra atti legislativi e non legislativi e l'accentuazione della separazione dei poteri, tale da far risaltare che il Consiglio dei ministri esercita una funzione legislativa e di orientamento assimilabile a quella normalmente svolta dal potere esecutivo negli ordinamenti statali. Di rilievo sono anche il rafforzamento del Parlamento europeo, che

assume il ruolo di un vero e proprio colegislatore, e la creazione di un Presidente permanente del Consiglio, eletto a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo, e di un Ministro degli affari esteri europeo.

Un ulteriore elemento da valutare positivamente è la valorizzazione dei Parlamenti nazionali, quale risultato di due Protocolli allegati: il primo prevede l'invio senza alcuna intermediazione ai Parlamenti nazionali di tutte le proposte normative, mentre il secondo introduce il meccanismo dell'allarme preventivo, cioè la facoltà dei Parlamenti nazionali di chiedere alla Commissione di rivedere una propria proposta che essi ritengano contraria ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per quanto riguarda la procedura di revisione della Costituzione europea, si inserisce opportunamente il Parlamento europeo tra i soggetti legittimati all'iniziativa mentre manca ogni riferimento a eventuali iniziative popolari o a *referendum* approvativi. I progetti di revisione sono trasmessi ai Parlamenti nazionali, che sono così partecipi fin dall'inizio di una procedura che potrebbe coinvolgerli in sede di ratifica. Infine, il Consiglio europeo, prima di decidere se dare avvio alla procedura di revisione dovrà comunque consultare la Commissione, oltre che il Parlamento europeo.

Un'altra importante novità è, a suo avviso, l'istituzionalizzazione del metodo della Convenzione ai fini dell'esame di una proposta di revisione e la previsione che eventuali emendamenti alla Costituzione entrino in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; una procedura che garantisce un sufficiente grado di rigidità alla Carta, anche se alcune clausole hanno l'effetto di aggirare questo limite attraverso procedure di revisione interne all'Unione: ad esempio la clausola di flessibilità, cui all'articolo I-18 e la cosiddetta clausola «passerella», in base alla quale il Consiglio può stabilire che su una materia si possa deliberare a maggioranza qualificata anziché all'unanimità.

Da ultimo, rileva il mancato coinvolgimento popolare nella procedura di revisione che evidenzia il *deficit* democratico dell'intero processo costituente in atto. In proposito ricorda la proposta della sua parte politica di introdurre il *referendum* confermativo sulla decisione parlamentare che autorizza alla ratifica della Costituzione europea.

Conclude, osservando che le considerazioni critiche svolte sul processo che ha condotto all'adozione del Trattato e la considerazione della rilevante quota di sovranità a cui lo Stato italiano rinuncia per effetto dell'integrazione europea rendono più che mai necessaria una riflessione sull'articolo 11 della Costituzione, e più in generale sull'opportunità di introdurre norme di copertura costituzionale del processo di integrazione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2944) PALOMBO. – *Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*

(3072) DALLA CHIESA ed altri. – *Nuove norme in favore delle vittime del dovere*

(3197) MUZIO ed altri. – *Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MAGNALBÒ (AN), relatore, ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, estendendo l'applicazione delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo (legge 23 novembre 1998, n. 407), aveva opportunamente parificato i benefici attribuiti alle vittime del terrorismo e quelli riconosciuti alle vittime della criminalità organizzata. Tuttavia la novella aveva escluso dall'ambito di applicazione le vittime della criminalità organizzata e i loro superstiti il cui *status* è connesso a fatti avvenuti tra il primo gennaio 1977 e il 31 dicembre 1989.

I disegni di legge in titolo hanno tutti lo scopo di sanare la carenza della norma che è causa di una ingiusta disparità di trattamento economico poiché di fatto esclude dai benefici previsti i familiari delle vittime del dovere degli anni antecedenti il 1990.

Invita, pertanto la Commissione a valutare con favore le iniziative legislative in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo, con l'esame degli emendamenti, già illustrati, pubblicati in allegato al resoconto di quella medesima seduta.

Il relatore MALAN (FI) presenta e illustra l'emendamento 1.0.100, pubblicato in allegato al presente resoconto, che recupera parzialmente le disposizioni dell'emendamento 1.0.5, presentato e poi ritirato dal Governo nella seduta di ieri. Esso stabilisce che, a partire dal primo turno elettorale successivo a quello disciplinato dalle norme in esame, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in ogni lista il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso a detto limite non vengono comunque ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista e sono

comunque inammissibili le liste che non vedano la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Analoga disposizione si introduce per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che la formula con cui si disciplina la cancellazione dei candidati presentati in eccesso al limite dei due terzi («a partire dal fondo dell'ordine di lista») possa rivelarsi nei fatti inidonea a garantire lo scopo perseguito: a suo avviso sarebbe preferibile utilizzare l'espressione «a partire dall'ultimo nell'ordine di lista», che si riferisce ai candidati in eccesso rispetto alla quota consentita, partendo da quello che si trova collocato più in fondo nella lista.

Inoltre, osserva che il testo dell'emendamento consentirebbe comunque la presentazione di liste composte in misura preponderante da uomini, con l'unica garanzia della presenza di una sola donna, necessaria se si vuole evitare l'automatica inammissibilità della lista. Si tratta, a suo avviso, di un modo per eludere le istanze e le aspettative delle donne per una maggiore partecipazione alla vita politica. Pertanto, presenta e illustra il subemendamento 1.0.100/1, pubblicato in allegato al presente resoconto, volto a prevedere che il limite dei due terzi sia computato alla stregua del numero dei candidati della lista e non a quello dei consiglieri da eleggere.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) a sua volta dà conto del subemendamento 1.0.100/2, pubblicato in allegato al presente resoconto, tendente a limitare l'inammissibilità delle liste che non prevedano la presenza di candidati di entrambi i sessi ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Il senatore FALCIER (*FI*) osserva che la proposta emendativa avanzata dal senatore Villone dovrebbe comportare la reintroduzione di sanzioni pecuniarie. A suo avviso è più efficace l'attuale formulazione dell'emendamento, che prevede l'inammissibilità delle liste che non osservino i limiti previsti.

Dichiara, inoltre, di sottoscrivere il subemendamento 1.0.100/2, condividendone le motivazioni

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Maffioli sia incompatibile con il dettato costituzionale, poiché irragionevolmente prevede che l'inammissibilità sia limitata non già in base alla proporzione fra popolazione femminile e maschile di un Comune, bensì in base al solo dato degli abitanti.

Il relatore MALAN (*FI*) esprime un parere contrario sul subemendamento 1.0.100/1, ritenendo che la modifica comporterebbe gravi difficoltà per la stabilità dei Governi locali. Ritiene inoltre che la formulazione attuale sia più efficace in quanto non ha bisogno della previsione di sanzioni pecuniarie.

Invita poi a ritirare il subemendamento 1.0.100/2: pur concordando con le motivazioni dei proponenti, ritiene che la limitazione della inammissibilità potrebbe essere prevista, semmai, per i Comuni piccolissimi.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che il subemendamento 1.0.100/1 comporterebbe l'inutilità del periodo successivo che stabilisce l'inammissibilità dei candidati presentati in eccesso al limite dei due terzi.

Ritiene comunque preferibile la formulazione proposta dal relatore e pertanto invita i proponenti a ritirare i rispettivi subemendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1, è posto in votazione ed è accolto, mentre con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, fatti propri dal senatore Villone, in assenza dei proponenti. Con distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.4 (fatto proprio dal senatore Villone in assenza dei proponenti).

Il relatore MALAN (*FI*) accogliendo il suggerimento del senatore VILLONE (*DS-U*), riformula la sua proposta e presenta l'emendamento 1.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, sul quale il rappresentante del Governo si esprime favorevolmente.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira il subemendamento 1.0.100/2, riservandosi di presentarlo nuovamente in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

Il subemendamento 1.0.100/1 è invece posto in votazione ed è respinto. Previe dichiarazioni di voto contraria del senatore STIFFONI (*LP*) e di astensione da parte del senatore VILLONE (*DS-U*), l'emendamento 1.0.100 (testo 2) è messo ai voti ed è accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore MALAN (*FI*) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186**Art. 1.****1.100**

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di diritto comune, salvo che nei settori specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

f-ter) generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

f-quater) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quinquies) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-sexies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 11.**11.0.100**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusionone del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono termini non superiori a novanta giorni».

11.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Dichiarazione di inizio attività*). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'

fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino a un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"».

11.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Silenzio assenso*). – 1. Fatti salvi l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge e gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati".

2. In relazione alle istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, fatti salvi termini più brevi previsti da leggi o regolamenti vigenti, ovvero fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

11.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".».

11.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".».

11.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

«CAPO II-bis

ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME

Art. 11-bis.

(Delega al Governo per l'abrogazione generalizzata di norme)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 volte a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il Governo individua le disposizioni legislative statali vigenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

5. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio;

f) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 1».

11.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-....

(Commissione parlamentare per il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis)

1. È istituita una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 11-*bis* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

5. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11-*bis*, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

11.0.800**IL GOVERNO**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-....

(Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica)

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di 20 componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed

esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

2. La commissione è assistita da una segreteria tecnica.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 1 e 2 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2005, di euro 1.500.000 per l'anno 2006 e di euro 1.500.000 per l'anno 2007. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2005, 2006, e 2007 l'accantonamento relativo al ...

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3314**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.0.100/1**

VILLONE

All'emendamento 1.0.100, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei consiglieri da eleggere» con le seguenti: «dei componenti della lista» e, nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dei consiglieri da eleggere» con le seguenti: «dei componenti della lista».

1.0.100/2

MAFFIOLI, FALCIER

All'emendamento 1.0.100, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle presentate nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti».

1.0.100MALAN, *relatore*

Dopo l'**articolo 1**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non in-

feriore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi".

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore per il primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente legge e cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2015».

1.0.100 (testo 2)

MALAN, *relatore*

Dopo l'**articolo 1**, *inserire il seguente*:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dall'ultimo nell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi".

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo

non vengono ammessi, a partire dall'ultimo nell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore per il primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente legge e cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2015».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

446^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi*, approvato dalla Camera dei deputati

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo»*

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 22 febbraio scorso.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma sull'emendamento soppressivo 4.1 ed espone le ragioni per le quali è contrario alla riformulazione dell'articolo 99 del codice penale proposta nel disegno di legge n. 3247. In primo luogo la scelta di non considerare agli effetti della recidiva i delitti contravvenzionali che non sempre rivestono caratteristiche di non colposità e talora presentano aspetti di offensività particolarmente rilevanti, come ad esempio nel caso di quelli in materia ambientale od ancora di quelli in materia di infortuni sul lavoro, non può certamente essere condivisibile. Analogamente l'esclusione dei delitti colposi dall'am-

bito dell'operatività della recidiva è assolutamente fuor di luogo se si considera la gravità che possono rivestire tali fattispecie.

Pur consentendo in linea generale ad una considerazione della recidiva ai fini della sanzione, osserva poi che la previsione della obbligatorietà della sua applicazione non può essere esente da censure nel senso che il suo accertamento prescinderebbe dalla effettiva pericolosità del soggetto e l'aggravamento del trattamento sanzionatorio potrà essere conseguenza anche di fatti verificatisi a considerevole distanza di tempo.

Lo stesso aumento di pena previsto per i reati più gravi indicati all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale che, in linea di astratto principio potrebbe essere condiviso, nella pratica non può essere accettabile in quanto il reato successivo potrebbe non avere gli stessi tratti di pericolosità del primo. E allora torna in rilievo l'opportunità che non risulti ingessato il potere discrezionale del giudice se si vuole consentire allo stesso di comminare pene adeguate al delitto o ai delitti commessi. In assenza della fiducia nell'azione del giudice si finisce infatti per prefigurare un improbabile ufficio della sanzione che per la sua astrattezza risulterebbe privo di riferimenti al fatto e alla persona concreta.

In conclusione, il senatore Zancan modifica l'emendamento 4.29, riformulandolo nell'emendamento 4.29 (testo2), in tal modo risultando chiaro il suo intendimento di espungere dal testo la previsione di aumento della pena non inferiore ad un terzo nei casi in cui venga in rilievo la commissione di uno dei delitti all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

Dopo che il senatore AYALA (*DS-U*) ha stigmatizzato l'assenza del Governo, in questo momento non ancora presente in Commissione, interviene il relatore ZICCONI (*FI*) per replicare ai rilievi svolti dal senatore Zancan. È suo avviso che un conto sia fidarsi o meno della discrezionalità del giudice, altro stabilire dei limiti entro i quali questa può essere esercitata.

La scelta legislativa compiuta è volta a stabilire la regola di un peso diverso in relazione al valore che la recidiva assume nel comportamento del reo. Nel volere collegare alla recidiva un più significativo aumento di pena, la qual cosa può anche essere giudicata non condivisibile ma è certamente legittima, il legislatore ha inteso porre l'accento non tanto e non solo sulla pericolosità, ma anche e soprattutto sulla colpevolezza di chi, nonostante i richiami, le condanne e l'espiazione di pene, ha reiterato comportamenti illegali.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale espone le ragioni sottese agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4, partendo da una condivisione delle osservazioni svolte in precedenza dal senatore Zancan in merito alla inaccettabilità della definizione rigidamente prescrittiva dell'aumento di pena da collegare alla recidiva, ribadendo al riguardo la propria preferenza per la scelta di individuare uno spazio entro il quale possa esercitarsi la discrezionalità del giudice.

È peraltro ragionevole quanto sostenuto dal relatore circa l'opportunità di definire quale debba essere il limite accettabile di discrezionalità che può essere affidato al giudice.

Il tema è sicuramente di grande attualità e delicatezza alla luce di rilievi statistici che testimoniano una prevalenza dei casi in cui, nel timore che la pena possa essere giudicata ingiusta, il giudice propende per sanzionare, fatti sottoposti alla sua cognizione attestandosi sui minimi edittali. Il fenomeno potrebbe essere qualificato come sintomo di deresponsabilizzazione degli organi giudicanti e capace di determinare effetti a catena su tutta una serie di istituti applicabili rispetto al *quantum* di pena e di rendere incerta la pena stessa.

Ciò premesso il senatore Dalla Chiesa giudica comunque non accettabile l'intero articolo 4 laddove si prevede, mediante meccanismi di automatica e obbligatoria applicazione dell'aumento della pena, una eccessiva restrizione della possibilità di valutazione rimessa al giudice.

La tassatività di tali disposizioni finisce complessivamente per scolorire ed annullare l'insieme delle circostanze in cui il delitto è reiterato, quando al contrario le stesse dovrebbero essere tenute in debita considerazione, così come le circostanze nelle quali si sviluppa la carriera criminale del soggetto, nonché l'influenza che sulla devianza, hanno i condizionamenti ambientali. Dovrebbe allora essere preoccupazione di tutti salvaguardare il criterio della valutabilità del rapporto tra delitto e circostanze e non invece determinare secchi aumenti di pena sulla base di presupposti privi di qualsiasi flessibilità.

In questa direzione si muovono gli emendamenti da lui presentati nella misura in cui propongono di fissare un limite massimo dell'ammonto e non invece una misura tassativamente fissa ed obbligatoria.

Altra questione di grande momento è quella relativa alla considerazione che deve riservarsi alla cosiddetta qualità del delitto rispetto alla quale applicare l'istituto della recidiva. Il disposto dell'articolo in esame appare segnato da una evidente ambivalenza in quanto, da un lato, ispirato da una cultura repressiva nei riguardi dei delitti non colposi e, dall'altro, indebitamente generoso verso quelli colposi. Valga come esempio la riapertura del caso giudiziario del rogo di Primavalle in cui i responsabili furono condannati per omicidio colposo od anche i casi di omicidio colposo per eccessiva velocità per i quali sarebbe intollerabile e ingiustificabile la mancata applicazione di una adeguata e severa sanzione in caso di reiterazione.

Il tema della recidiva è, conclusivamente, tema assai serio che abbisognerebbe di riflessione maggiore e di dati statistici sui quali costruire una norma adeguata al fine di garantire al sistema giudiziario un uso più efficace della leva penale.

Il senatore BOBBIO (AN) sottolinea la circostanza che per circa la metà dei casi è proprio il pubblico ministero che non si avvale della facoltà di contestare la recidiva, determinando in tal modo l'inapplicabilità della medesima. In altri termini, lo stesso pubblico ministero che dispone

del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, per ragioni pseudoculturali o per meglio dire per scarsa cultura del ruolo dell'accusa, evita di fare ricorso a strumenti conoscitivi pure disponibili, così determinando per difetto di contestazione la caducazione di fatto della recidiva.

Il senatore AYALA (*DS-U*) riallacciandosi all'intervento testé svolto dal senatore Dalla Chiesa sottolinea la gravità del fatto che le norme in esame non prevedano la recidiva, ad esempio, per l'imprenditore resosi responsabile in successione di tempo di più omicidi per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione, già convocata in seduta notturna alle ore 20, è posticipata a quindici minuti dopo il termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, ove questa dovesse concludersi prima delle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

447^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – *Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*

(2047) MUGNAI. – *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver evidenziato che il Governo si appresta a varare un decreto legge che dovrebbe interessare, tra l'altro, anche alcune disposizioni del codice di procedura civile, ritiene che sussistano ancora le condizioni per proseguire utilmente nell'esame delle iniziative in titolo in quanto, da un lato, non è stato ancora definito il contenuto del provvedimento per quanto di interesse e, dall'altro, si è in una fase avanzata dei lavori sulle predette iniziative; aspetti questi che inducono a rinviare la decisione ad un momento successivo nel quale sarà possibile effettuare una valutazione corretta sulla base di un quadro di riferimento più chiaro.

Il sottosegretario VIETTI conferma l'intenzione del Governo di varare al più presto un provvedimento sulla competitività che conterrà anche interventi su materie di interesse per il settore giustizia, le cui linee sono state recentemente illustrate alle parti sociali. Evidenzia in particolare come l'emanando provvedimento conterrà anche disposizioni incidenti sul codice di procedura civile, limitatamente peraltro alla disciplina delle notifiche, con l'obiettivo di accelerare il relativo procedimento. Resta invece ancora da decidere se il provvedimento riguarderà anche altre questioni affrontate dalla riforma in esame.

Seguono brevi interventi del PRESIDENTE – il quale stigmatizza la condotta del Governo per aver preferito informare le parti sociali prima ancora del Parlamento del contenuto del provvedimento sulla competitività – e del senatore LEGNINI (*DS-U*), il quale chiede chiarimenti sulle reali intenzioni della maggioranza anche al fine di evitare che l'esame, ancora da svolgere, possa essere reso inutile dal varo del provvedimento governativo.

Il presidente Antonino CARUSO, considerato che l'emanando decreto è ancora in una fase di definizione, ribadisce l'opportunità di proseguire nell'esame. Presenta quindi – e la Commissione ammette – gli emendamenti 42-*bis*.100, 43.100, 45.100, 46.100, 47.100, 48.100, 48-*bis*.100, 48-*bis*.101, 49.100, 50-*bis*.100, 50-*bis*.101, 50-*bis*.102, 50-*bis*.103, 51.100, 53.100, 56.100 e 68-*bis*.100 che interessano tutti la materia delle esecuzioni immobiliari, emendamenti sui quali, unitamente agli altri accantonati che affrontano la materia, la Commissione ritornerà nel

prosegua. Avverte quindi che si continuerà nell'esame degli emendamenti, a partire dall'emendamento 61.2.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha dato per illustrato l'emendamento 61.2, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 61.2 non è approvato, mentre risulta approvato l'articolo 61 come modificato.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dà quindi per illustrato l'emendamento 61.0.1.

Il sottosegretario VIETTI subordina il parere favorevole del Governo alla soppressione delle parole da «compatibilmente» fino alla fine dell'emendamento.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), accogliendo l'indicazione del Governo, modifica l'emendamento 61.0.1 riformulandolo nell'emendamento 61.0.1 (testo2) che, con il parere favorevole anche del RELATORE, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE fa proprio l'emendamento 63.1 e, accogliendo l'invito del Relatore, lo ritira.

Il sottosegretario VIETTI illustra brevemente l'emendamento 63.2.

Sulla proposta in esso contenuta ed in particolare sulla previsione della non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito che segue il procedimento cautelare, si svolge una breve discussione nella quale intervengono il PRESIDENTE – che si interroga sulle ragioni della prevista inappellabilità della sentenza – del relatore SEMERARO (*AN*) – che esprime perplessità sulla disposizione manifestando una preferenza per la vigente disciplina – e del sottosegretario VIETTI – il quale sottolinea come la disposizione, che fa comunque salva la possibilità di ricorrere in Cassazione, serve a favorire una accelerazione della procedura in linea con la filosofia ispiratrice della riforma. Osserva, in via ulteriore, che nella materia delle azioni possessorie la previsione di un doppio grado di giudizio, dopo la fase sommaria, appare eccessiva in relazione alla natura del giudizio medesimo.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*) che, pur condividendo l'obiettivo di ridurre i tempi del processo civile, giudica non perseguibile l'idea di sancire la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito nell'ambito del procedimento in esame, ritenendo già sufficiente, oltre che fortemente innovativo, l'aver previsto la stabilizzazione gli effetti del provvedimento cautelare ancorché ad esso non segue la fase di merito.

Dopo che il sottosegretario VIETTI ha ribadito l'importanza di ridurre i tempi del giudizio possessorio evidenziando come la soluzione proposta nell'emendamento 63.2, sancendo l'inappellabilità della sentenza di primo grado, vada nella direzione indicata, ha nuovamente la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*) che sottolinea il carattere asistemico dell'innovazione. Invita invece a considerare una diversa soluzione come quella di consentire al giudice nel procedimento cautelare, ove la causa risulti sufficientemente istruita, di decidere da subito la vertenza nel merito.

Sulla proposta seguono brevi interventi del senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), del PRESIDENTE e del sottosegretario VIETTI in esito ai quali, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della proposta, eventualmente anche sulla base di opportuni emendamenti, il Presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento 63.2.

Il presidente Antonino CARUSO fa proprio e ritira l'emendamento 64.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 64-*bis* e 64-*ter* che intervengono sulla materia della separazione personale dei coniugi e del divorzio.

Il PRESIDENTE ricorda che il testo proposto dal comitato ristretto in materia, recupera in parte il lavoro svolto nella precedente legislatura con l'obiettivo di modernizzare il procedimento della separazione facendo in modo che, sin dalla fase introduttiva del giudizio, il Presidente del Tribunale possa già disporre degli elementi utili ad avere un quadro esaustivo della questione posta alla sua attenzione.

Il sottosegretario VIETTI esprime perplessità sull'opportunità di intervenire su una materia che è particolarmente delicata e, considerato il numero degli emendamenti presentati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, si chiede se sussistano le condizioni per intervenire su tematiche che potrebbero invece per la loro complessità determinare un rallentamento inopportuno dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene quindi brevemente il PRESIDENTE per evidenziare l'importanza di cogliere l'occasione della riforma per intervenire anche sulla materia da ultimo considerata, apparendogli questo un intervento più utile di altri.

Sulla questione si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario VIETTI, il RELATORE, il senatore LEGNINI (*DS-U*) ed il PRESIDENTE che, in relazione a quanto emerso, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi agli articoli 64-*bis* e 64-*ter*.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 65.

Il PRESIDENTE ricorda le ragioni che hanno indotto il Comitato ristretto ad intervenire sull'articolo 830 del codice di procedura civile nel modo indicato nell'articolo 65 del testo unificato. In particolare è apparso opportuno affermare, in tema di arbitrato irrituale, che la pendenza di una controversia in ordine alla revoca del mandato ad un arbitro non determina la sospensione del giudizio arbitrale. Si tratta di una previsione che tiene conto di un dato orientamento giurisprudenziale e mira a favorire l'esperibilità dell'arbitrato in modo che lo stesso possa non risentire delle vicende del mandato conferito ad uno degli arbitri.

Il sottosegretario VIETTI esprime perplessità sulla formulazione della disposizione invitando in ogni caso ad una maggiore riflessione.

Il relatore SEMERARO (AN) osserva che la previsione ha per obiettivo quello di consentire lo svolgimento degli arbitrati impedendo che revocche dell'incarico possano venir poste in essere in modo strumentale al solo fine di paralizzare il medesimo giudizio arbitrale.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 65.1 non è approvato.

Con parere favorevole del RELATORE è poi approvato l'emendamento 65.2 e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 65.3, sul quale il Relatore ed il Governo, avevano espresso un parere contrario.

Con riferimento all'articolo 65-bis, si svolge una breve discussione nella quale intervengono il PRESIDENTE, il RELATORE ed il sottosegretario VIETTI.

Il rappresentante del GOVERNO invita ad una migliore formulazione della disposizione e, riferendosi al contenuto dell'emendamento 65-bis.2, esprime perplessità sulla proposta del Relatore di far derivare dalla chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto una modifica del rito.

Posto ai voti, l'emendamento 65-bis.1, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinto.

Dopo che il RELATORE, accogliendo un suggerimento del Governo, ha modificato l'emendamento 65-bis.2, riformulandolo nell'emendamento 65-bis.2 (testo2), con il parere favorevole del GOVERNO, risultano approvati, in esito a distinte votazioni, l'emendamento 65-bis (testo 2) nonché l'articolo 65-bis come modificato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono altresì approvati gli emendamenti 66.1, nonché l'articolo 66 come modificato. Risultano quindi approvati, con il parere favorevole del Governo, l'e-

mendamento 67.1 nonché, in esito a distinta votazione, l'articolo 67 come modificato.

Il GOVERNO modifica l'emendamento 68.1 riformulandolo nell'emendamento 68.1 (testo2) in coerenza con emendamenti del Governo di analogo contenuto già approvati in una nuova formulazione.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, risultano approvati, con distinte votazioni, l'emendamento 68.1 (testo2), nonché l'articolo 68 come modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

448^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi*, approvato dalla Camera dei deputati

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo»*

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti di cui sono primi

firmatari i senatori Calvi e Maritati. Resta altresì inteso che la Presidenza consentirà agli stessi senatori Calvi e Maritati di intervenire comunque in via generale sul merito degli emendamenti alla prima seduta utile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 E CONGIUNTI

Art. 4.

4.1

ZANCAN, CALVI

Sopprimere l'articolo.

4.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ZANCAN, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - (*Recidiva*). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di pena fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può esser aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo delitto è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma l'aumento di pena è fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato l'aumento della pena è fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato"».

4.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

All'articolo 99 del codice penale, come modificato, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «non colposo».

4.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

All'articolo 99 del codice penale, come modificato, primo comma, sostituire le parole: «di un terzo della pena», con le seguenti: «un quarto della pena».

4.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 2, articolo 99, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «fino ad un terzo».

4.14

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 3, articolo 99, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è fino alla metà».

4.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 3, articolo 99, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «è della metà», con le seguenti: «può essere aumentato fino alla metà».

4.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 99, del codice penale, ivi richiamato.

4.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 4, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «può essere aumentato della metà».

4.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, quarto capoverso dell'articolo 99 del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «è di due terzi» con le seguenti: «può essere aumentato fino a due terzi».

4.27

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Nell'articolo 99 del codice penale, come modificato, sopprimere il sesto comma.

4.28

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 6, articolo 99, del codice penale, come modificato, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il limite di cui al comma 5,».

4.29 (testo 2)

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale l'aumento per la recidiva è obbligatorio»;

e conseguentemente è soppresso l'ultimo capoverso.

4.29

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, aggiungere il seguente: «Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale l'aumento per la recidiva è obbligatorio».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI**

Art. 42-bis.

42-bis.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42-bis. – 1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile sia occupato da terzi.";

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice in ogni momento provvede alla sostituzione del custode avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone in ogni caso, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto."».

Art. 43.

43.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia.";

b) al primo comma è anteposto il seguente:

"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485";

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Deve altresì adoperarsi perché l'acquirente dopo l'acquisto venga immesso tempestivamente nel possesso del bene;

Se l'immobile pignorato è oggetto di contratto di locazione opponibile ai sensi dell'articolo 2723 del codice civile il custode provvede all'incasso dei canoni e esercita le azioni di cui all'articolo 657, comma 1 e 2, e all'articolo 658. Se l'occupazione del terzo non è fondata su contratto di locazione opponibile il custode agisce per la liberazione dell'immobile prima della vendita."».

Art. 45.

45.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. – 1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti: "I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, per una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154.

Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione. Si applica l'articolo 630.».

Art. 46.**46.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – 1. All'articolo 569 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa, entro trenta giorni, l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione."».

Art. 47.**47.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.";

b) è aggiunto infine il seguente comma:

"L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale devono essere riportati unicamente il nome di chi materialmente ne provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti".».

Art. 48.

48.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. – 1. L'articolo 572 del codice di procedura è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577."».

48.0.100

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 573 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi sono più offerte il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta».

48-bis.0.101

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-ter.**

1. All'articolo 580 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: "e aver depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dell'80 per cento dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione."».

Art. 49.**49.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. – 1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione."».

Art. 50-bis.**50-bis.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50-bis. – 1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569."».

Art. 50.

50.0.101

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'articolo 588 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte."».

50.0.102

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 589 del codice di procedura civile, è aggiunto infine il seguente comma: "Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese."».

50.0.103

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 590 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.";

c) il terzo comma è abrogato».

Art. 51.**51.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 51. – 1. All'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto".

b) al secondo comma la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

d) al quinto, sesto e settimo comma la parola "notaio" è sostituita ovunque ricorra con le seguenti: "professionista delegato";

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617"».

Art. 53.

53.0.100

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 600 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568."».

Art. 56.**56.100**

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 624-bis. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire."».

Art. 68-bis.**68-bis.100**

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All'articolo 181 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se tutti gli interessati non sono presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza."».

Art. 61.**61.2**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al secondo comma le parole: "i provvedimenti" sono sostituite dalle parole: "l'ordinanza", le parole: "il provvedimento reclamato" sono sostituite dalle parole: "l'ordinanza reclamata" e le parole: "il provvedimento cautelare è stato emesso" sono sostituite dalle parole: "l'ordinanza cautelare è stata emessa"».

Art. 63.**63.1**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.***61.0.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.**

1. All'articolo 696 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica, compatibilmente con le ragioni di urgenza di cui al primo comma"».

61.0.1 (testo 2)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.**

1. All'articolo 696 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica"».

Art. 63.**63.1**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.***63.2**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 63.**

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*."

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma».

Art. 64.

64.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

64-bis.1

BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

64-bis.2

BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 64-bis. - (Modifica dell'articolo 706 del codice di procedura civile). – All'articolo 706 del codice di procedura civile, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al ricorso e all'atto di costituzione del convenuto devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi percepiti dalle parti nei tre anni precedenti"».

64-bis.3

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «comparizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».

64-bis.4

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva», con le seguenti: «: il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà la decadenza dalla possibilità di proporre domande in via riconvenzionale nonché la decadenza, limitatamente alla fase presidenziale, dalla facoltà di depositare scritti difensivi e documenti».

64-bis.5

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «memoria difensiva.», inserire le seguenti: «Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace».

64-bis.6

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «memoria difensiva», inserire le seguenti: «e documenti».

64-bis.7

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio».

64-bis.8

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dichiarazioni dei redditi presentate», aggiungere le seguenti: «: la mancata produzione verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma».

64-bis.10

CALVI

Al comma 1, capoverso Art. 706, al comma terzo le parole da: «, ed il termine» sino alla fine sono sostituite con le seguenti: «. Il coniuge convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nel decreto presidenziale a mezzo di comparso di costituzione. Al ricorso e alla comparso di costituzione devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni».

64-bis.9

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 706», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Al ricorso deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo della causa, che comporta la costituzione del ricorrente per tutta la durata del processo».

64-bis.11

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio».

64-bis.12

MANZIONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente salvo gravi e comprovati motivi, con l'assistenza di difensori"».

64-bis.13

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 3, all'articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma, con il seguente:

«2. Se i coniugi si conciliano, o comunque se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione».

64-bis.14

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 3, all'articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «ed i rispettivi difensori», inserire le seguenti: «nonché i figli minori se ritenuto necessario.».

64-bis.15

CALVI

Al comma 3, capoverso «Art. 708», al comma terzo le parole: «comparizione e» sono soppresse.

64-bis.16

ALBERTI CASELLATI

Al comma 3, capoverso «Art. 708», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

64-bis.17

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso «Art. 708», il quarto comma è sostituito con il seguente:

«Tra la data dell'ordinanza e quella dell'udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti della metà».

64-bis.18

CALVI

Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quarto comma, le parole: «, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,» sono soppresse.

64-bis.19

CALVI

Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quinto comma, le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché» sono soppresse.

64-bis.01

BUCCIERO

Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-ter.

(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "senza l'assistenza di difensore" sono sostituite dalle seguenti: "con l'assistenza di difensori"».

E, conseguentemente, sopprimere l'articolo 64-ter.

64-bis.02

BUCCIERO

Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-quater.

(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza stessa, ed è"».

64-bis.03

BUCCIERO

Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-quinquies.

(Introduzione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione dinanzi all'istruttore). – All'udienza dinanzi al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180, 183 e 184"».

64-bis.04

BUCCIERO

Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-sexies.

(Modifica dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898)

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al comma 10, sostituire le parole: "Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza" con le seguenti: "Il tribunale emettendo ogni provvedimento"».

64-ter.1

BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

64-ter.2

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, dopo le parole: «comparizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».

64-ter.3

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, le parole: «ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti», con le seguenti: «ed il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Decorso inutilmente tale termine, il convenuto stesso potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza produzione documentale».

64-ter.4

MANZIONE, CAVALLARO

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 6, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio».

64-ter.5

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «rispettivamente presentate», aggiungere le seguenti: «la mancata produzione verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma».

64-ter.6

MANZIONE, CAVALLARO

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al comma 8, sostituire le parole: «strettamente necessario anche in considerazione della loro età», con la seguente: «necessario».

64-ter.7

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

64-ter.8

CALVI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», il comma 9 è sostituito con il seguente:

«9. Tra la data dell'ordinanza e quella dell'udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, ridotti della metà».

64-ter.9

CALVI

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», al comma 10 le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, perché» sono soppresse.

64-ter.10

BUCCIERO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. L'articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è soppresso. Le disposizioni di cui ai comma 4, 8 nella parte in cui si dispone dell'audizione dei figli minori, 13, 14 e 16, nonché di cui all'articolo 5, comma 9 secondo capoverso di applicano, in quanto compatibili, ai giudizi di separazione personale dei coniugi».

Art. 65.**65.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

65.2

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 65.**

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione"».

65.3

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il comma terzo dell'articolo 830 ivi richiamato con il seguente: «In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando sussistono gravi motivi. In tal caso può imporre all'istante il versamento di una cauzione».

65-bis.1

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.***65-bis.2**

IL RELATORE

All'articolo 70-ter. ivi introdotto, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se la notificazione non avviene, anche da parte di uno dei più convenuti, ovvero quando il convenuto intende chiamare in causa un terzo, il processo prosegue secondo le disposizioni del libro secondo del codice».

65-bis.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 70-bis. ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «al convenuto» con le altre: «ai convenuti» e al secondo capoverso sostituire le parole: «il convenuto notifica» con le altre: «tutti i convenuti notificano».

Art. 66.**66.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 87», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in tal caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale».

Art. 67.**67.1**

IL RELATORE

All'articolo 103, delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ivi richiamato, alla lettera b), sostituire il n. 4 con il seguente: «4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».

Art. 68.**68.1**

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «posta o attraverso mezzi telematici», con le parole: «posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi».

68.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «posta o attraverso mezzi telematici», con le parole: «posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3168) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003*

(Esame e rinvio)

Introduce la relazione il presidente relatore PROVERA (LP) evidenziando che l'attuale fase delle relazioni italo-libiche riflette i chiari miglioramenti registratisi nel rapporto fra i due Paesi negli anni scorsi. Recentemente si sono fondate le basi per un ulteriore rafforzamento qualitativo, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

In occasione della visita del Presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nell'ottobre 2002, le due Parti hanno ribadito l'importanza dello sviluppo della collaborazione bilaterale anche in campo culturale, prevedendo il rinnovo dell'Accordo culturale, con il contributo finanziario dei due Paesi, in sintonia con i programmi nei settori prioritari relativi ai corsi di specializzazione tecnica, agli studi superiori, agli scambi scientifici in campo medico, ingegneristico e al trasferimento di tecnologie.

In questo contesto, la proposta di un nuovo Accordo risponde a precise finalità: sostituire l'Accordo culturale firmato a Roma il 18 dicembre 1984, tra l'altro, sprovvisto di copertura finanziaria; adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali; nel caso di aree come l'archeologia, nel quale l'impegno italiano è consistente, considerare anche le possibili ricadute economiche nel settore del turismo culturale.

Alcuni degli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo su cui si sofferma concernono l'inserimento della promozione culturale, scientifica e tecnologica nella cornice non solo delle legislazioni nazionali, ma anche degli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1); la tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese, e reciproca esenzione doganale per i materiali necessari al funzionamento delle stesse (articolo 3); la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia (articolo 13), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione, nelle quali viene riconosciuto (articolo 11) il ruolo svolto dalla formazione professionale.

In via generale, appare innegabile l'importanza di confermare le consistenti aperture nei confronti della Libia anche nella prospettiva di un avvicinamento di Tripoli al dialogo avviato dalla Nato nel Mediterraneo. Ricorda poi che il 17 novembre 2004 è partito per Tripoli il primo gruppo di italiani ex residenti che hanno ottenuto dalle autorità della Grande Jamahiriya il visto d'ingresso per rivedere la terra nella quale sono nati e hanno vissuto e dalla quale furono allontanati nel settembre del 1970 a seguito dei noti provvedimenti adottati dal governo rivoluzionario. Quel passo, così come i frequenti incontri a livello bilaterale, si inserisce nel quadro di un consolidamento dei rapporti tra i due Paesi che corrisponde ad un graduale rilancio delle relazioni tra la Libia ed altri paesi dell'Unione Europea; è in questa prospettiva, dunque, che raccomanda la pronta ratifica dell'Accordo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI (AN) preannuncia il convinto sostegno della propria parte politica alla ratifica dell'Accordo, poiché esso rappresenta un'ulteriore svolta nel consolidamento dei rapporti italo-libici conseguente alle notevoli mutazioni nelle direttrici di politica estera perseguite dal colonnello Gheddafi. Tale nuova fase dei rapporti bilaterali chiude un lungo periodo di relazioni costanti ma caratterizzate da forti chiaroscuri, conseguenza diretta della fine dell'era del colonialismo italiano prima e della lotta al terrorismo arabo e mediorientale dopo. Più in generale conclude auspicando un rafforzamento delle relazioni con l'area africana della quarta sponda.

Il senatore FORLANI (UDC) si dichiara anch'egli favorevole ad una pronta ratifica dell'Accordo, concordando pienamente con l'analisi del senatore Pellicini circa la storia delle relazioni italo-libiche contrassegnata da una grande intensità nel bene e nel male. Rimangono ancora oggi scampoli di certi atteggiamenti di rivendicazione da parte libica che affondano le proprie radici in molteplici episodi della storia recente: dall'azione dell'Eni diretta da Enrico Mattei come concessionaria delle imprese petrolifere, alle pesanti conseguenze dell'affare Lockerbee. Sottolineando i sintomi dell'atteggiamento ambivalente delle autorità libiche nei confronti

dell'Italia, ritiene opportuno imprimere un segnale di ulteriore consolidamento dalle fattive e proficue relazioni tra i due paesi.

Il senatore PIANETTA (*FI*) annuncia a sua volta il proprio sostegno al provvedimento in esame ricordando, tra l'altro, come le relazioni italo-libiche abbiano ottenuto un forte rilancio anche sul delicato terreno delle politiche di lotta all'immigrazione clandestina e al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo. Tale svolta, impressa alle relazioni bilaterali attraverso un consistente incremento degli incontri tra le autorità dei due paesi, potrà sortire effetti favorevoli anche nella lotta alla piaga del traffico degli esseri umani e nella prospettiva del più generale sostegno alle politiche dell'Italia in chiave euromediterranea.

Prende quindi la parola il senatore TONINI (*DS-U*) il quale constata come uno dei frutti paradossalmente positivi degli eventi seguiti all'11 settembre sia il disgelo avvenuto tra paesi occidentali e Libia. Un disgelo dovuto alla necessità condivisa di evitare la formazione di un fronte compatto ispirato al radicalismo islamista e garantire alla Libia di rientrare a pieno titolo nel concerto diplomatico internazionale. L'Italia, anche nei momenti di maggior isolamento della Libia, ha mantenuto con questo paese una costante linea di dialogo, preziosa azione questa di cui solo tardivamente si è attribuito il merito dovuto. È necessario proseguire in questa azione cercando di incentivare lo sviluppo del sistema politico libico in senso pienamente democratico. Più in generale, solo l'affermarsi di condizioni di libertà e di democrazia possono garantire stabilità e pace nei rapporti internazionali. A tale fine è necessario un impegno dell'Unione europea che non deve cessare di proporre il proprio modello di pacifica collaborazione e integrazione nelle relazioni internazionali.

Sulla base di queste considerazioni preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3269) *Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio 2005.

Il presidente PROVERA (*LP*) ricorda ai presenti che nelle precedenti sedute si era avviata la discussione generale sul provvedimento e che devono ancora pervenire alla Commissione, tra gli altri, i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio. Rende noto altresì che in Commissione affari costituzionali è stata avanzata la richiesta di audire il vice presidente della Commissione europea Franco Frattini. Prospetta l'opportunità che si possa procedere ad audire il vice presidente

Frattini anche nel corso dell'esame in Commissione affari esteri, per valutare i profili relativi all'attuazione del Trattato costituzionale.

Nel ricordare che hanno chiesto la parola i senatori Tonini, Corrado, Castagnetti, Budin e Forlani, il PRESIDENTE e relatore segnala che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo proseguirà nelle prossime sedute, così da garantire una sua approfondita valutazione, per concludersi comunque nei tempi che saranno fissati per la sua trattazione in Assemblea.

Riprendono quindi gli interventi in discussione generale.

Il senatore TONINI (*DS-U*) riferisce innanzitutto su alcuni interessanti spunti di dialogo emersi dall'incontro con il vice primo ministro israeliano Shimon Peres nel corso di una recente missione parlamentare in Israele. Da quel colloquio, che ha investito il problema del ruolo dell'Europa verso il Mediterraneo e il Medio Oriente, è emerso come la Comunità europea prima e l'Unione europea poi abbiano sempre rivolto la loro forte capacità di modello attrattivo nei confronti della parte orientale del vecchio continente. Ora, prosegue il senatore, l'Europa ha spostato il fuoco della propria attenzione anche verso il Medio oriente e lo stesso Shimon Peres ricordava che l'Unione europea ha ora bagnato i piedi nel Mediterraneo con l'allargamento a Cipro e Malta; si apre adesso il tempo in cui si dovrà nuotare verso il Medio oriente. Osserva quindi come dietro questa felice metafora del vice premier Peres si collochi la conferma che l'Unione europea costituisce un autentico modello di attrazione di massa. Ne sono la riprova, a suo parere, non solo le forti richieste per una politica di vicinato da parte dell'establishment israeliano, ma anche la forte spinta per l'accesso all'Unione da parte della stessa Turchia, nonché il celere avvicinarsi all'Unione della nuova Ucraina del governo Yushchenko. Di qui la domanda alla quale intende prospettare tre possibili risposte: quali le ragioni di questa forte capacità di attrazione? La prima ragione risiede nel fatto che l'Unione europea si configura, e non da oggi, come una federazione paritetica senza che vi siano Stati di maggiore o minore importanza. Come disse lo stesso Romano Prodi, egli ritiene che l'Unione europea va definita un'unione di minoranze. In altre parole, evidenzia come all'interno della vita istituzionale e politica dell'Unione europea viga la parità di condizioni e la preservazione intatta dell'identità di ciascuno Stato.

Il secondo elemento vincente del modello europeo è a suo avviso costituito dallo spazio ormai consolidato di libertà e giustizia che sostiene e sviluppa la tutela e il rispetto dei diritti umani.

Infine, rileva che il terzo fattore estremamente positivo che caratterizza il modello europeo risiede nel benessere di cui può godere l'area europea nella doppia dimensione dello sviluppo e della coesione sociale. È questo un punto, prosegue l'oratore, non privo di ombre ma che certamente ha un forte ruolo in un'idea di Europa che si va espandendo al pari di una macchia d'olio. Precisa, tuttavia, come in tale prospettiva ap-

paia innegabile che l'allargamento sempre maggiore dei confini dell'Unione europea implichi una crescente difficoltà nello sviluppo della sua governabilità e della sua soggettività politica.

È proprio in questa constatazione che si rinviene, a suo parere, una delle funzioni più importanti che assolve il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Le sue innegabili qualità risiedono nell'incorporazione della Carta dei diritti nella seconda parte del Trattato e nel rafforzamento dei due ruoli fondamentali del Presidente del Consiglio dell'Unione e del Ministro degli affari esteri, sulla cui doppia veste molto già è stato detto. Passando ad illustrare il proprio pensiero sulle critiche da più parti avanzate circa la debolezza congenita della protezione dei diritti sociali, ritiene di non dover convenire sul punto.

In primo luogo, si deve ribadire che il piano politico va distinto da quello costituzionale, dal momento che nessun costituente può sperare di far confluire i propri auspici politici nel tessuto di una carta costituzionale. Quest'ultima, è infatti ciò che unisce le diverse parti della rappresentanza, mentre gli appare ovvio che gli auspici politici sono di per sé non da tutti condivisi.

Sul piano più schiettamente giuridico, aggiunge che la presenza nel Trattato di una clausola che salvaguarda il miglior trattamento offerto dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, potrà funzionare tanto per le libertà costituzionali di tradizione liberale, quanto per la garanzia dei diritti sociali propri dello stato pluralista democratico.

Infine, in un contesto di forte globalizzazione, l'Unione europea potrà svolgere, a suo parere, un ruolo di baluardo contro l'indebolimento delle garanzie sociali sia grazie al proprio patrimonio giuridico sia a livello di sviluppo macroeconomico. A riprova di ciò, ricorda come il dollaro trovi oggi nell'euro un forte antagonista al suo ruolo egemonico anche di valuta detenuta in riserva da stati asiatici come la Cina. Conclude evidenziando come prima del perfezionamento dello scambio di ratifiche, lo scenario dei processi di ratifica nel continente rappresenti un autentico percorso ad ostacoli.

Di qui discende, a suo modo di vedere, l'importanza di confermare il ruolo dell'Italia nel gruppo di testa dei paesi europei ed europeisti, capace di accelerare il processo di integrazione in tutte le sue parti condivise, ove anche esso dovesse soffrire parziali battute di arresto. Del resto ricorda come molti, e non da oggi, rinvengano le direttrici fondamentali della politica estera italiana nell'europeismo, nell'atlantismo e nel multilateralismo. È nella conferma di tale importante ruolo internazionale del paese che la ratifica del Trattato costituzionale europeo va collocata e sostenuta senza esitazioni.

Prende quindi la parola il senatore CORRADO (*LP*) il quale, pur apprezzando le argomentazioni svolte dal senatore Tonini, dichiara il suo radicale dissenso sulla tesi avanzata dall'oratore precedente. L'integrazione europea sta procedendo con un passo troppo celere, come dimostrato dall'errore rappresentato dalla superficiale e affrettata scelta di aderire all'U-

nione economica e monetaria. I rigidi parametri posti dal trattato di Maastricht a presidio della moneta unica sono elementi che stanno soffocando l'iniziativa economica ed in particolare l'imprenditoria italiana. L'Italia, a suo avviso, dovrebbe svolgere un ruolo di avanguardia nel cercare di frenare il processo di integrazione; una costruzione che giudica frettolosa e foriera di tagli penalizzanti per il paese.

Per l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

159^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

indi del Presidente

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Giulio Fraticelli.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CICU risponde all'interrogazione n. 3-01879, presentata dai senatori Basso e Nieddu, osservando preliminarmente che non vi è alcun programma della Difesa in ordine all'istallazione di un'antenna *radar* nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento. La questione rientra infatti in un programma nazionale di controllo del traffico marittimo (*Vessels Traffic Services*) ai sensi della legge n. 51 del 2001, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico in mare, che investe specifiche e dirette competenze del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Tale normativa, in esecuzione di norme comunitarie vincolanti, contempla la realizzazione lungo il litorale nazionale di una rete di siti *radar* e di connesse infrastrutture di supporto, destinate al controllo degli spazi marittimi e all'assistenza alla navigazione al precipuo fine di prevenire il verificarsi di incidenti, ed in tale ambito va collocata l'istallazione in località Punta Tagliamento e su area demaniale marittima di un palo di tipo

torre-faro, alla cui sommità viene collocata un'antenna munita di caratteristiche di emissione elettromagnetica pienamente rispondenti ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente.

Con riferimento alle esigenze di tutela paesaggistica sull'intervento in argomento, è stato peraltro acquisito il previsto parere favorevole sia del Comitato misto paritetico della Regione Veneto, sia del ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, ai sensi della direttiva europea sulla sorveglianza dei siti Natura 2000.

Infine, prosegue il rappresentante del Governo, la collocazione attualmente prevista appare l'unica funzionale, ai fini della scoperta verso il mare, ragion per cui l'auspicato spostamento del sensore in altro sito costiero è da ritenersi non praticabile.

Ricorda quindi che tale soluzione è stata concordata, nel corso di uno specifico incontro, con il sindaco e altri responsabili dello stesso comune di San Michele al Tagliamento coi quali è stato altresì effettuato un apposito sopralluogo sul sito alla presenza degli incaricati per l'attuazione del programma. In particolare, l'installazione in argomento risulta funzionale al disimpegno di un'attività di istituto del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è attuata a tutela del preminente interesse pubblico volto alla salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione ed alla prevenzione degli inquinamenti nell'area marittima prospiciente.

È quindi di tutta evidenza come il progetto, dettato da precise norme di legge, abbia intrinseche finalità di prevenzione di eventi inquinanti che determinerebbero, per la comunità di San Michele al Tagliamento, un pregiudizio assai superiore rispetto ai lamentati, presunti danni ai distinti interessi di tutela paesaggistica del litorale.

Replica il senatore BASSO (*DS-U*), ringraziando il rappresentante del governo per la tempestività con cui è stata fornita risposta alla sua interrogazione, ma rileva altresì che l'installazione dell'antenna *radar* nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento appare decisamente stridente con il contesto ambientale del luogo: infatti, la stessa autorità comunale aveva recentemente espresso parere contrario in ordine alla sua costruzione, rendendosi al contempo disponibile a collaborare per la ricerca di un'area alternativa. Peraltro, l'antenna sarebbe costruita a ridosso di un faro marittimo avente un elevato valore simbolico per i cittadini della vicina Bibione.

In ragione di ciò, si dichiara quindi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori

ivi prevista. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e pertanto siffatta forma di pubblicità è adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure informative.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore della difesa, tenente generale Giulio Fraticelli, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle forze armate

Il presidente CONTESTABILE ricorda che, dopo lo svolgimento della prima parte della procedura informativa in titolo, avvenuto nella seduta del 26 gennaio scorso, avevano nel frattempo fatto pervenire dei quesiti scritti i senatori Manfredi, Zorzoli, Moro e Meleleo.

Il senatore PALOMBO (AN), prendendo spunto da quanto potuto osservare in qualità di capo delegazione nel corso dello svolgimento della missione, effettuata nella giornata di ieri, presso il Reggimento Cavalleria dell'aria «Antares» di Viterbo, esprime al generale Fraticelli il più vivo apprezzamento per la professionalità e la competenza dimostrata dal comandante e dai militari del reparto. Infatti, si sono potuti riscontrare elevati livelli di efficienza dei mezzi (anche e soprattutto in ordine alle capacità protettive dei medesimi), e di coesione morale degli uomini.

Il generale FRATICELLI dopo aver manifestato il proprio compiacimento in ordine agli apprezzamenti poc'anzi formulati dal senatore Palombo, procede quindi a fornire risposta ai quesiti scritti pervenuti successivamente al suo primo intervento in Commissione, fornendo innanzitutto risposta al quesito formulato dal senatore Manfredi sulle forze di completamento. Al riguardo, rileva che l'organizzazione per il completamento dell'Esercito trova la sua legittimità giuridica nel disposto di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze Armate, che limita le predisposizioni di mobilitazione al solo completamento di comandi, enti ed unità in vita. Detta struttura costituisce una svolta significativa rispetto al passato, in quanto basata su criteri moderni e adeguati alle reali esigenze della Forza armata.

Tale organizzazione si prefigge lo scopo di approntare il personale e i mezzi per completare i vari comandi, enti ed unità, garantendo loro l'alimentazione in funzione delle esigenze. In particolare, le forze in questione si suddividono in forze per il completamento generale, che si costituiscono all'emergenza attraverso provvedimenti a carattere coercitivo, e forze di completamento volontarie, che si costituiscono con personale militare in

congedo, che ha fornito al propria disponibilità al richiamo in servizio, per fronteggiare particolari esigenze operative ed addestrative.

L'addestramento delle Forze di completamento volontarie viene quindi sviluppato in relazione alle esigenze d'impiego e al tempo trascorso dal congedo o dall'ultimo richiamo, ed è ripartito nelle fasi di approntamento ed aggiornamento. Al termine del periodo di approntamento, il personale viene considerato pronto per i successivi due anni, trascorsi i quali dovrà essere aggiornato con un successivo periodo di addestramento, finalizzato questa volta all'impiego.

Il senatore ZORZOLI (FI) domanda incidentalmente quale sia il limite massimo di età in ordine al reclutamento nelle Forze di completamento.

Replica il generale FRATICELLI, osservando che esso è attualmente di 45 anni. Prosegue quindi nella sua esposizione osservando che nel quadro dei provvedimenti volti a riordinare le Forze di completamento, è stata inoltre individuata la necessità di disporre di un bacino di personale in possesso di particolari professionalità di interesse per la Forza armata, non sempre disponibili nell'ambito della stessa. A detto personale, normalmente tratto dal mondo civile, viene conferita, senza concorso e previa sottoscrizione della disponibilità al richiamo alle armi sul territorio nazionale ovvero all'estero, la nomina a ufficiale della riserva selezionata (o delle forze di completamento).

Il personale nominato ufficiale può essere impiegato per un periodo variabile e fino ad un massimo di 180 giorni nel settore della cooperazione civile-militare, nell'ambito dei reparti di Sanità fuori area ovvero per l'attivazione del Servizio postale militare.

Per quanto attiene, più specificatamente, all'ultima parte del quesito, ovvero se si sia in grado di fronteggiare un'ulteriore richiesta di forze e mezzi, conseguentemente a un eventuale mutamento di scenario, sottolinea quindi che l'architettura del sistema di completamento, di cui l'Esercito si è dotato, è volutamente flessibile e in linea con quella dei Paesi più evoluti nel settore, salvo naturalmente la necessità di dover adeguare il quadro normativo e finanziario di riferimento. In sostanza, occorre tenere conto del fatto che costituire *ex novo* delle unità con personale richiamato, richiede sì il superamento dei vincoli dispositivi che definiscono l'entità dello strumento militare, per quanto attiene al personale nonché al numero ed alla tipologia delle citate unità, ma anche la disponibilità di finanziamenti *ad hoc* per dotarle di materiale ed equipaggiamento adeguati, non essendo plausibile né sottrarlo ad altre unità in vita né fornire ai reparti della riserva materiale obsoleto.

Infine rileva pur non sussistendo particolari difficoltà di ordine tecnico per il richiamo di intere unità, in aggiunta a quelle già esistenti (modello Guardia Nazionale), vi sono tuttavia dei vincoli normativi e finanziari che, al momento, di fatto sembrerebbero non consentirlo.

Il senatore MANFREDI (FI) chiede se nell'ambito della Difesa esista uno specifico studio che si riproponga, qualora ci fossero le risorse, di affrontare la disamina di una specie di «legge nel cassetto».

Il generale FRATICELLI afferma che studi ce ne sono, con l'elaborazione di svariate ipotesi dalla Difesa.

Procede quindi a rispondere al quesito posto dal senatore Zorzoli, in ordine alle intenzioni dello Stato maggiore dell'Esercito sull'assunzione di provvedimenti riguardanti il miglioramento della qualità della vita del personale militare individuati nell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, svolta dalla Commissione nel 2003, che suggeriva una serie di provvedimenti legislativi ritenuti necessari per conseguire un significativo miglioramento della qualità della vita, che riguardavano principalmente le infrastrutture, il vettovagliamento, l'assistenza sanitaria, l'integrazione della formazione militare con lo studio di discipline che ne favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro, l'adeguamento del trattamento economico tra comparto Difesa e comparto Sicurezza, la soluzione del problema alloggiativo, la revisione delle strutture di reclutamento e lo snellimento delle procedure, ricercando anche un maggiore coinvolgimento delle associazioni d'arma.

Al riguardo, osserva innanzitutto che il parco infrastrutturale dell'Esercito è, in gran parte, costituito da immobili risalenti agli anni '30, che, tenuto conto, delle scarse risorse finanziarie disponibili, hanno subito solamente limitati interventi di ammodernamento. Di conseguenza, essi sono ancora abissogevoli di adeguamenti di carattere strutturale, necessari per renderli conformi alle necessità operative delle unità, alle giuste aspettative del personale e al disposto della legge n. 626 del 1994.

Per quanto concerne il settore alloggiativo, in particolare, nel 2004 è stato avviato un apposito progetto denominato «alloggiamento volontari», con l'obiettivo di appaltare entro il 2008 (per un onere stimato di circa 600 milioni di euro) tutti i lavori necessari per adeguare gli alloggi ai nuovi *standards* previsti per i volontari, al fine di soddisfare completamente l'esigenza alloggiativa del personale accasermato, compresa la componente femminile. In particolare, è stata prevista la realizzazione di *standards* abitativi: ottimale nella percentuale orientativa del 60 per cento del fabbisogno (con camere da due posti letto, ambiente separato per lo studio e il tempo libero, angolo cottura e servizi annessi) e medio per il rimanente 40 per cento con camere indipendenti (massimo di 6 posti letto ciascuna) e servizi in comune adeguatamente ristrutturati, prevedendo un'elevazione della funzionalità e del *comfort* attraverso l'installazione di prese di corrente e punti luce per ogni singolo posto letto.

Nell'esercizio finanziario 2004, peraltro, le risorse finanziarie disponibili sui capitoli infrastrutturali sono state inferiori a quelle richieste e, pertanto, sono stati appaltati lavori per: 3.026 posti letto con lo *standard* ottimale (a fronte dei 3.600 posti previsti dal progetto, con una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo prefissato pari all'84 per cento) e 3.842 posti letto con lo *standard* medio (a fronte dei 4.000 posti previsti dal pro-

getto, con una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo prefissato pari al 96 per cento).

In merito alla carenza di alloggi di servizio per il personale con famiglia, infine, attesa la mancata alimentazione negli ultimi anni del pertinente capitolo di bilancio per la realizzazione di abitazioni *ex novo*, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Esercito è stato elaborato un apposito studio di fattibilità per la realizzazione di infrastrutture alloggiative, da finanziarie con capitoli privati, mediante il ricorso al *project financing*. Tale studio è stato valutato positivamente e sono *in itinere* ulteriori specifici approfondimenti per giungere in tempi brevi alla definizione di un primo progetto pilota.

L'alto ufficiale prosegue rilevando che, in relazione al vettovagliamento, dal 1° marzo sono operanti nuovi contratti accentrati stipulati sulla base di specifiche tecniche ottimizzate e migliorate rispetto alle precedenti, che hanno prodotto un netto e deciso miglioramento del servizio. Un ulteriore progresso sarà poi rappresentato dall'incremento degli attuali controvalori in denaro delle razioni viveri.

Per quanto attiene alla definizione del servizio più idoneo per gli enti dell'area operativa, è stata quindi condotta una verifica sperimentale dell'andamento del servizio in ambito di Forza armata, la quale ha portato alle seguenti conclusioni: il *catering* misto (o ristorazione) appare, in linea di principio, il sistema più idoneo per gli enti operativi. Infatti, mediante la disponibilità delle derrate e l'utilizzo dei materiali campali, oltre ad assicurare il necessario addestramento dei cuochi e dei cuochieri in forza ai reggimenti, garantisce la confezione autonoma del vitto in caso di esercitazioni ed operazioni ovvero di calamità naturali. Il *catering* completo trova invece conferma quale migliore soluzione per gli enti stanziali.

Per quanto attiene alla problematica dell'assistenza sanitaria per il personale non in servizio permanente, osserva che vi è la necessità di pervenire, di concerto con il Ministero della salute, ad un adeguamento delle norme vigenti, che prelude anche a un'indispensabile uniformità interpretativa, tutt'altro che scontata alla luce della cessione alle Regioni di molte competenze in campo sanitario.

Tenuto altresì conto delle ridotte potenzialità della sanità militare, appare peraltro indispensabile che tutto il personale volontario, indipendentemente dalla durata del vincolo di servizio, benefici dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore si sofferma quindi su altri aspetti di particolare interesse legati alla problematica della qualità della vita, rilevando che, per quanto attiene agli sbocchi occupazionali al termine della ferma, gli sforzi della Forza armata proseguono senza sosta e i primi volontari congedati senza demerito già godono di utile sistemazione presso ditte e aziende, società private. Vi è inoltre il progetto Euroformazione, gestito dall'Amministrazione difesa di concerto con le regioni, che, destinato al personale di leva e volontario, prevede l'insegnamento dell'informatica, della lingua inglese e una sorta di formazione imprenditoriale.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento economico, ricorda che è stato completamente parificato il trattamento economico fondamentale dei volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma con quello previsto per i pari grado delle Forze di polizia, attraverso l'attribuzione del parametro di base del servizio permanente.

Con riferimento al problema alloggiativo, l'Esercito sta poi valutando la possibilità di ricorrere al finanziamento privato per la costruzione di alloggi, e, al riguardo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha disposto la costituzione di un apposito gruppo di lavoro in ambito interforze. In proposito, poi, al fine di avere una struttura più rispondente alle attuali esigenze, è stata concretamente affrontata la questione della ridislocazione delle unità nelle aree di maggior provenienza del personale: al giorno d'oggi, ben il 59 per cento degli enti, unità e reparti e il 56 per cento delle posizioni organiche, sono infatti dislocati nel Centro-Sud.

Ricorda infine che nell'ambito del più generale processo di ristrutturazione della Forza armata, anche le strutture di reclutamento e selezione hanno subito una revisione. A titolo di esempio, al momento la selezione è basata su sei poli, dislocati nelle due isole maggiori per evidenti ragioni di ordine geografico, e nelle città di Bari, Napoli, Roma e Bologna (e quindi con spiccata gravitazione nel centro-sud dell'Italia, da cui proviene la stragrande maggioranza del personale di truppa).

Il senatore MANFREDI (FI) pone l'accento sulle numerose lamentele da parte di un elevato numero di giovani scartati nelle selezioni sulla base di giudizi psicologici relativi alla difficoltà di comunicazione. Infatti, l'assenza di criteri assolutamente oggettivi alla base di siffatte valutazioni, potrebbe dar luogo a situazioni altamente sperequative, come peraltro recentemente riconosciuto dallo stesso Ministro della Difesa.

Replica il generale FRATICELLI osservando che il problema è stato risolto con specifici interventi sia sul contenuto dei *tests* attitudinali, sia nel modo di procedere delle commissioni giudicatrici. È stato inoltre predisposto un sistema tale da prolungare il periodo di valutazione con ulteriori selezioni, e quindi tale da rendere impossibile ad una sola persona di esprimere un giudizio definitivo.

Il senatore ZORZOLI (FI) domanda incidentalmente in che modo venga prolungato il periodo di valutazione dei giovani volontari.

Replica il generale FRATICELLI osservando che il metodo adottato prevede che la selezione definitiva venga operata nel passaggio dallo *status* di volontario in ferma annuale a quello in ferma quadriennale, consentendo quindi anche ai comandanti dei vari reparti di compiere accurate valutazioni sul campo.

Passa quindi a rispondere al senatore Moro, che ritenendo che la programmazione degli interventi vada rivista non tanto per le ristrettezze di bilancio ma per scelte erranee fatte in passato, chiedeva se il ricorso pre-

ferenziale a programmi annuali possa essere la giusta soluzione, senza inconvenienti nel futuro, e chi dovrebbe rispondere per le scelte già fatte.

Al riguardo, osserva che il panorama in questione appare soggetto a vincoli piuttosto penetranti: non a caso, in passato, al fine di conservare adeguata modularità, era stato individuato un bilanciamento fra i programmi pluriennali e quelli annuali (che sarebbe più corretto definire di breve termine, dato che il tempo necessario varia tra uno e tre anni) che prevedeva che i programmi pluriennali non potessero superare il 75 per cento di flessibilità per i programmi annuali. Bilanciamento che purtroppo non è stato rispettato. La conseguenza è stata l'eccessivo irrigidimento di tutto il sistema poiché l'investimento per i programmi pluriennali, pur restando pressoché stabile in valore assoluto, ha assorbito una quota parte via via crescente di risorse.

Proprio nelle situazioni di grande indeterminatezza viene conseguentemente esaltato il vantaggio principale dei programmi a sviluppo annuale, relativo alla possibilità di variare, con maggiore libertà rispetto ai pluriennali, i settori di gravitazione della spesa, rimanendo più aderenti anche al variare delle esigenze.

Non vi sono quindi specifiche responsabilità, ma scenari che si sono configurati e che costringono a rispettare precisi obblighi. In ogni caso, in questo ambito si stanno approfondendo degli sforzi al fine di riguadagnare flessibilità.

Il senatore MELELEO (*UDC*) esprime perplessità sulle valutazioni operate dagli psicologi in sede di selezione degli aspiranti volontari, che potrebbe dar luogo ad evidenti sperequazioni, dichiarandosi soddisfatto delle misure intraprese dall'Esercito al fine di impedire ingiuste esclusioni.

Il generale FRATICELLI prosegue la sua esposizione rispondendo al quesito scritto fatto pervenire dallo stesso senatore Meleleo che, con particolare riferimento al Corpo degli ingegneri, chiedeva se il suo ridimensionamento fosse in linea con la generale riduzione quantitativa dell'Esercito e se esso tenesse conto del fatto che l'innalzamento del livello tecnologico dei sistemi d'arma richiede un impiego sempre maggiore di personale specializzato, nonché se si fosse parimenti tenuto conto della necessità di assicurare pari opportunità di carriera per ufficiali provenienti da ruoli diversi nell'ambito della Forza armata e, per ruoli omologhi preposti a funzioni similari, da Forze armate diverse, e se la riduzione dei limiti di età prevista dal decreto legislativo n. 490 del 1997 non sia in contrasto ed in decisa controtendenza con gli attuali programmi governativi per risolvere il problema delle pensioni.

Al riguardo, osserva innanzitutto che in il ridimensionamento delle dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo degli ingegneri, pari a circa il 20 per cento del volume complessivo e va inquadrato nel più generale processo di trasformazione dello strumento militare che, tra le altre cose, ha comportato per la Forza armata una contrazione di oltre il 60 per cento della forza in pochi anni. A tale considerazione di carattere generale, an-

drebbe poi aggiunto che, per quanto attiene all'Esercito, vi sono anche altri ufficiali provenienti dalle armi del Genio, delle Trasmissioni e Trasporti e Materiali con preparazione spiccatamente tecnico-scientifica ed impiego parzialmente sovrapponibile a quello degli ufficiali del Corpo degli ingegneri, nonché la recente contrazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, nella quale trova collocazione una cospicua parte degli ingegneri.

L'Esercito, tuttavia, nonostante le motivazioni su esposte, ha deciso di costituire, fin dallo scorso anno, un apposito gruppo di lavoro, presieduto dal tenente generale ingegner Marcello Ingrosso, che dovrà studiare in modo approfondito il settore e formulare concrete proposte di riordino del Corpo degli ingegneri, ferma restando l'esigenza di armonizzare le esigenze peculiari della Forza armata con quelle di carattere interforze, a cui si ispira la normativa vigente.

Per quanto attiene al riordino delle normativa in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali, osserva quindi che, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legge delegante n. 662 del 1996, esso è stato improntato all'esigenza di assicurare profili di carriera uguali per ruoli omologhi preposti a funzioni similari e assimilabili nell'ambito delle varie Forze armate e garantire delle prospettive di carriera paritetiche per gli ufficiali dei predetti ruoli. Conseguentemente si è inteso armonizzare i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio permanente con quelli degli analoghi ruoli delle altre Forze armate.

Dal quadro di situazione appena tracciato non sembra che emergano particolari criticità riguardanti il corpo degli ingegneri.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che, allo stato attuale dei fatti, pare emergere un progresso verso la costituzione di una forza armata europea: sembrano infatti sussistere delle forze di reazione rapida sia a livello europeo che NATO. Chiede quindi quale compatibilità possa configurarsi tra i suddetti reparti nonché quali siano gli indirizzi che intende tenere l'Esercito in ordine a tale, delicata, problematica.

Si sofferma quindi sulle tematiche afferenti all'industria militare, rilevando che sembra sussistere una grave carenza di integrazione a livello europeo, soprattutto in relazione alla concorrenza con gli Stati Uniti, in quanto gli stati membri sembrerebbero orientati a dare la prevalenza allo sviluppo delle loro industrie nazionali.

Replica il generale FRATICELLI, osservando che vi è, al momento attuale, una buona compatibilità nell'impiego in ambito europeo e NATO, ancorché sussistano delle diversità in ordine ai vincoli imposti dall'uno e dall'altro organismo (infatti i reparti impiegati sotto l'egida dell'Unione europea obbediscono esclusivamente ai dettami dei cosiddetti «compiti di *Petersberg*»). L'Italia, in questo campo, ha dato in ogni caso sia la disponibilità di 13.000 uomini, sia quella di specifici *Battle-groups* impiegabili sia nell'Alleanza atlantica che in ambito europeo. Si è poi cercato di valorizzare quelle iniziative tese a rendere il più possibile agevole il pas-

saggio dei reparti dall'impiego nell'alveo della NATO a quello nell'ambito dell'Unione europea e viceversa.

Rileva quindi che, in ambito industriale, molti sono ancora i progressi da fare in ordine ad una reale integrazione europea, in quanto sono riscontrabili delle resistenze a livello nazionale. Ciò è particolarmente vero per l'industria degli armamenti terrestri. In ogni caso, l'Esercito partecipa con impegno a tutte le iniziative in corso volte a realizzare un'efficace integrazione europea a livello industriale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE ringrazia il generale Fraticelli per la disponibilità mostrata, e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

635^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve ancora esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del disegno di legge in titolo, nonché gli ulteriori emendamenti 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.0.19 (testo 2), 5.0.102 (testo 2), 6.0.102 (testo 2), 7.0.600 (testo 2), 7.0.29 (testo 2) e 7.0.255 (testo 2). Ricorda altresì che nella seduta di ieri era stato accantonato l'esame della proposta 5.205a.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene preliminarmente per lamentare l'assenza di un Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva infatti che tale presenza non è rituale ma rappresenta un elemento di estremo ausilio per un efficiente svolgimento dei lavori della Commissione. Auspica che la suddetta assenza costituisca un episo-

dio isolato e che nel prosieguo dei lavori possa essere garantita la presenza di un Rappresentante dell'economia e delle finanze.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Morando che ritiene del tutto condivisibile, chiede al sottosegretario Ventucci di farsi carico di rappresentare l'esigenza testé manifestata al Governo. Invita poi il relatore ad illustrare i suddetti emendamenti.

Il relatore IZZO (FI) illustra i restanti emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dagli emendamenti 7.201, 7.7, 7.16, 7.0.11, 7.0.216, nonché parere contrario su proposte analoghe o identiche agli emendamenti 7.0.150/3, 7.0.150/2, 7.0.150, 7.0.215, 7.0.16 e 7.0.25. Segnala, altresì, che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri non coperti nonché, in taluni casi, non quantificati, ovvero in relazione alla cui copertura non sussistono risorse disponibili: 7.222, 7.224 (analogo agli emendamenti 7.0.247 e 7.0.253), 7.0.205, 7.0.600 (testo 2) e 7.0.255 (testo 2). Le seguenti proposte sembrano inoltre comportare maggiori oneri correlati alla riduzione dei vincoli previsti dalla legge finanziaria in ordine alla spesa degli enti territoriali: 7.0.221, 7.0.220, 7.0.222, 7.0.223, 7.0.224, 7.0.236, 7.0.237, 7.0.239, 7.0.240, 7.0.242, 7.0.243, 7.0.244 e 6.0.102 (testo 2).

Segnala poi che in ordine alla proposta 7.0.200 non risulta recepita la condizione resa dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'identica proposta 7.0.1; analogamente, rispetto agli emendamenti 7.0.201 e 7.0.202, segnala che non risulta recepita la condizione espressa dalla Commissione, in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, su identiche proposte.

Riscontra, inoltre, l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dai seguenti emendamenti, al fine di verificare la congruità delle relative clausole di copertura finanziaria: 7.202, 7.203, 7.206, 7.207, 7.209, 7.210, 7.206, 7.212, 7.214, 7.215, 7.216, 7.217, 7.218, 7.219, 7.220, 7.221, 7.223, 7.0.218, 7.0.225, 7.0.226, 7.0.234, 7.0.235, 7.0.227, 7.0.228, 7.0.229, 7.0.231, 7.0.232, 7.0.233, 7.0.267, 7.0.238, 7.0.241, 7.0.257 e 7.0.258 (che comunque appaiono corredati di clausole di copertura finanziaria particolarmente significative); 7.0.203 e 7.0.256, in relazione al quale occorre anche precisare la cadenza temporale dell'onere (verificando comunque se residuino nell'accantonamento ivi richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali); 5.5 (testo 2) e 5.205 (testo 2) (di cui occorre altresì verificare la disponibilità delle risorse richiamate e la cadenza temporale della copertura nonché l'opportunità di inserirvi una clausola di salvaguardia ove si riscontri la natura di diritto soggettivo dei benefici ivi previsti).

Ritiene poi necessario acquisire conferma della natura delle spese di conto capitale degli interventi previsti dalla proposta 7.0.204, verificando se le risorse richiamate ai fini della copertura risultino disponibili.

Fa presente altresì la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 7.0.81 (che riformula talune disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le manifestazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge finanziaria); 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211 e 7.0.212, (che sopprimono o riformulano talune disposizioni della legge finanziaria in materia di imposte comunali sulla pubblicità); 7.0.217 (sulla proroga di convenzioni relative alle imprese artigiane); 7.0.219 (che sopprime le cauzioni attualmente a carico dei gestori del bingo); 7.0.248 e 7.0.249 (di cui non è chiara la portata normativa); 7.0.250, 7.0.251 e 7.0.252, (in relazione alle quali occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate); 7.0.260 e 7.0.261 (in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali); 7.0.262 e 7.0.263 (che ridisciplinano i criteri di ripartizione dei proventi derivanti agli enti locali dalla parte soccombente nei processi tributari); 7.0.269 (sull'accesso alla qualifica di viceprefetto); 7.0.271 (che estende ad altre fattispecie i benefici attualmente previsti per il personale collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri); 3.0.50/3 (di cui occorre valutare la compatibilità con il riferimento del comma 5 della proposta 3.0.50 al limite delle risorse correlate alla salvaguardia del pareggio di bilancio degli enti interessati).

In ordine alla proposta 7.0.270a riscontra poi l'esigenza di verificare se gravino esclusivamente sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), (cui sono attribuiti i correlati proventi) gli oneri per il rilascio della documentazione in formato elettronico indicata al capoverso articolo 7-bis; occorre altresì verificare, in ordine al capoverso 7-ter, comma 4, se non derivino effetti dall'ammissione del suddetto Istituto, divenuto una S.p.A., ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In merito alla proposta 5.0.19 (testo 2) ritiene opportuno valutarne la compatibilità con i limiti posti dalla legge finanziaria alle assunzioni a tempo determinato, ivi richiamati, nonché verificarne la coerenza con la normativa generale in materia di contratti dei dirigenti generali (che di norma eccedono la durata di un anno ivi prevista). La proposta 5.0.102 (testo 2) sembra poi estendere la platea dei dirigenti di seconda fascia che possono accedere di diritto alla qualifica superiore; in relazione alla stessa occorre poi valutare se il comma 2 non possa determinare il conferimento di incarichi disponibili nell'organico di diritto a prescindere dall'organico di fatto nonché creare i presupposti per forme di contenzioso, prevedendo la corresponsione del trattamento economico di dirigenti di seconda fascia a dirigenti ormai divenuti a tutti gli effetti dirigenti generali.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni in ordine ai restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime l'avviso contrario sulle proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle sulle quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, sulle proposte sulle quali la Commissione ha reso parere contrario, senza l'indicazione della suddetta norma costituzionale, ritiene opportuno confermare il parere già reso. Esprime altresì

avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di recare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria, inclusi quelli correlati alla riduzione dei vincoli alla spesa degli enti territoriali previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2005, rimettendosi alla Commissione per quanto concerne la proposta 7.0.221. Esprime poi avviso contrario anche su tutte le proposte emendative che sono corredate di clausole di copertura finanziaria particolarmente significative, nonché sulle proposte 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.217, 7.0.219, 7.0.248, 7.0.249, 7.0.250, 7.0.251, 7.0.252, 7.0.269, 5.0.19 (testo 2) e 5.0.102 (testo 2), in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In merito alla proposta 7.0.204, conferma la disponibilità delle risorse sul fondo ivi indicato, nonché la natura di spese di conto capitale degli interventi ivi previsti. Sull'emendamento 7.0.81, osserva che, secondo quanto indicato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, esso comporta un minor gettito per l'erario e ritiene più opportuno, da un punto di vista del merito, acquisire il parere del Dicastero competente. Sugli emendamenti 7.0.262 e 7.0.263, non ravvisa, invece, profili critici dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda, infine, la proposta 7.0.270a, osserva che, secondo quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sarebbe opportuno sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 del capoverso *7-ter* escludendo pertanto il riferimento al Dipartimento del Tesoro.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), sulla proposta 7.0.255 (testo 2), fa presente che essa riprende puntualmente la formulazione di un parere reso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2276. Pertanto, non comprende le ragioni dell'avviso contrario del Governo. Sulla proposta 7.0.256, auspica che la Commissione possa esprimere un avviso favorevole in quanto si tratta di un emendamento che risolve un'annosa questione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) prende la parola sulle proposte 7.0.203 e 7.0.256 in quanto rileva che esse presentano le stesse problematiche emerse nella seduta di ieri relative alle coperture sull'accantonamento del fondo speciale del Ministero degli affari esteri. Invita la Commissione a esprimere valutazioni coerenti con le decisioni assunte nella giornata di ieri e manifesta una seria preoccupazione sulla situazione dell'accantonamento citato, posto che numerosi emendamenti al provvedimento in titolo presentano una copertura sullo stesso e che, ove venissero congiuntamente approvati, potrebbero ridurre in modo consistente gli importi iscritti in bilancio fino ad un livello tale da non garantire la copertura finanziaria di provvedimenti connessi ad obblighi internazionali.

Il PRESIDENTE conviene con le preoccupazioni manifestate dal senatore Morando ed invita il Governo a fornire indicazioni chiare sulla consistenza dei fondi necessari a garantire, per gli anni indicati nel triennio

2005-2007, la copertura finanziaria dei suddetti provvedimenti connessi ad obblighi internazionali.

Il sottosegretario VENTUCCI, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, chiede una sospensione della seduta al fine di acquisire elementi utili per una efficiente organizzazione dei lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal Sottosegretario, propone di passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri, sospendendo brevemente la seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 9,40.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente del Senato a continuare i propri lavori al fine di concludere l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per richiamare l'attenzione della Commissione sul parere reso nella seduta di ieri in merito all'emendamento 6.0.3. A tal fine, ricorda che la Commissione ha reso parere non ostativo su una proposta volta a sostituire una Consulta nazionale per gli arbitrati in materia di appalti pubblici con un sistema di arbitrato decentrato per ciascun contenzioso. La medesima proposta però abroga alcune disposizioni sui tariffari e questo elemento, a suo giudizio, può determinare un maggior onere per la finanza pubblica, stante la considerazione che agli arbitrati svolti dinnanzi alla Consulta nazionale si applicano tariffe stabilite per legge. Propone pertanto che il Governo si faccia carico di garantire che le tariffe applicate nei singoli arbitrati decentrati non siano maggiori rispetto a quelle vigenti. Sulla proposta 7.0.81, rileva poi che l'attuale formulazione potrebbe dare adito a comportamenti elusivi, suscettibili di determinare, a loro volta, un significativo decremento del gettito relativo all'imposta sulle pubblicità.

Intervenendo sulla proposta 7.0.81, il senatore SALERNO (*AN*) dichiara di non condividere l'avviso contrario del Governo e richiama il comma 470 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005, che prevede un'analoga misura e che, per un errore di formulazione, è riferito all'imposta sugli intrattenimenti. Il comma citato presenta profili di inapplicabilità in quanto la suddetta imposta non si applica, per requisito oggettivo e soggettivo, alle società sportive dilettantistiche. Ricorda altresì che nella legge finanziaria la disposizione era stata coperta per un importo pari a 5 milioni di euro. Si tratta quindi di novellare il comma 470 citato

conseguendo le finalità iniziali perseguite dalla norma ed ovviando, pertanto, all'errata formulazione della stessa.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), al fine di risolvere i profili critici connessi all'emendamento 7.0.81, suggerisce una riformulazione che metta in luce un più stretto rapporto tra l'evento sportivo e l'agevolazione fiscale ivi prevista. Sulle proposte 7.0.262 e 7.0.263, fa presente che esse sembrano suscettibili di determinare minori entrate per i Comuni. In relazione, poi, alla proposta 7.0.270a, pur condividendola nel merito, ritiene necessario svolgere un approfondimento dei profili finanziari ad essa connessi. Si sofferma altresì sulla proposta 5.0.102 (testo 2), in quanto si tratta di una riformulazione di un emendamento a sua firma che dovrebbe risolvere i profili finanziari critici emersi durante il dibattito nella giornata di ieri. Infatti, la norma intende riconoscere la promozione a dirigenti generali anche a quei dirigenti di seconda fascia che hanno ricoperto incarichi nei consigli di amministrazione di alcuni enti e ai quali, in base a tale ultimo incarico, già vengono corrisposti trattamenti equivalenti a quelli dei dirigenti di prima fascia. Stante l'assoluta invarianza finanziaria del suddetto emendamento, ritiene che si possa esprimere parere non ostativo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conviene con l'avviso contrario del Governo sulle proposte 7.0.250, 7.0.251 e 7.0.252. Sulla proposta 7.0.271, pur osservando che si tratta di una proposta per la quale gli oneri non dovrebbero risultare significativi, ritiene tuttavia che sia priva di un'adeguata copertura finanziaria. In merito, poi, alla proposta 7.0.270a, rileva che si tratta di norme che determinano minori entrate certe per gli enti locali. Non condivide peraltro le considerazioni svolte dal senatore Ciccanti sulla proposta 5.0.102 (testo 2), in quanto ritiene che essa determini maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), intervenendo sulle proposte 7.0.260 e 7.0.261, fa presente che esse non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto sono volte soltanto a garantire la validità delle delibere relative alle tariffe determinate dai Comuni nell'anno precedente, in luogo della attuale normativa che prevede l'obbligatorietà dell'approvazione annuale della delibera sulle suddette tariffe. In conclusione, l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica deriva dal fatto che tali proposte non escludono che il Comune possa incrementare le tariffe sui servizi pubblici locali. Esprime, infine, alcune perplessità sulla proposta 7.0.270a, in quanto potrebbe essere suscettibile di determinare minori entrate per il rilascio dei passaporti.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) interviene sulla proposta 5.0.102 (testo 2) per rilevare, in relazione ai profili di merito, che la proposta appare suscettibile di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento.

Il PRESIDENTE, sulla proposta 7.0.255 (testo 2) propone di rendere un parere non ostativo nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato prima dall'approvazione definitiva dell'atto Senato n. 2276, posto che, in relazione ad analoghe finalità, il provvedimento impiega a copertura le medesime risorse, mentre sulle proposte 5.5 (testo 2) e 5.205 (testo 2), conviene con l'avviso contrario del Governo in quanto la quantificazione degli oneri ad essi connessi non appare congrua. Propone, poi, di rendere avviso favorevole su tutte le proposte segnalate dal relatore e dotate di maxicoperture, ancorché l'avviso del Governo sia contrario nel merito, nonché di confermare l'avviso già reso su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe ad altre già esaminate per il parere alla Commissione di merito. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri, ivi inclusi quelle correlate alla modifica dei vincoli alla spesa degli enti territoriali e di condizionare un avviso favorevole sulla proposta 6.0.3 all'introduzione di una clausola che consenta di mantenere in vigore l'attuale tariffario, a rettifica del parere di nulla osta precedentemente reso. Condivide inoltre le perplessità manifestate dal senatore Morando e dal Governo in merito alla proposta 7.0.81, in quanto – sebbene siano chiare le finalità perseguite dal presentatore – l'attuale formulazione potrebbe essere suscettibile di generare effetti finanziari negativi. Rileva, tuttavia, che ove pervenisse una formulazione idonea a sollevare i rilievi emersi dal dibattito, la Commissione potrebbe pervenire ad un avviso favorevole. Stante la scarsa rilevanza degli effetti finanziari della proposta 7.0.271, propone di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione; analogo avviso ritiene sia valido per il comma 2 del capoverso 7-ter della proposta 7.0.270a, in quanto non si può escludere che tutti gli oneri per il rilascio della documentazione in formato elettronico gravino, a legislazione vigente, soltanto sull'IPZS, ritenendo un'osservazione di merito quella previamente svolta dal sottosegretario Ventucci sul comma 3 del medesimo capoverso.

Sulle proposte 7.0.200, 7.0.201 e 7.0.202 propone di ribadire le condizioni già rese dalla Commissione. Tenuto conto dei chiarimenti richiesti dal Governo sulla consistenza delle risorse destinate a far fronte agli obblighi internazionali, propone di esprimere avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.203, mentre, dovendosi precisare la cadenza temporale dell'onere relativo alla proposta 7.0.256, propone di rendere su questa un parere contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 5.0.19 (testo 2), 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.217 e 7.0.219, in quanto presentano evidenti profili critici dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte 7.0.248 e 7.0.249, avendo il relatore segnalato che esse risultano prive di portata normativa, propone di esprimere avviso contrario per escludere qualsiasi effetto negativo per la finanza pubblica. Analogamente, sulle proposte 7.0.250, 7.0.251 e 7.0.252 ritiene opportuno esprimere avviso contrario, condividendo lo stesso orientamento del Governo. Sulla base delle argomentazioni espresse

dal senatore Grillotti, rileva come gli emendamenti 7.0.260 e 7.0.261 non presentino profili critici dal punto di vista finanziario. Di converso, le proposte 7.0.262 e 7.0.263, ancorché il Governo abbia espresso avviso favorevole, sembrano suscettibili di determinare minori entrate per gli enti locali. Con riferimento alla proposta 5.0.102 (testo 2), preso atto delle considerazioni svolte dal senatore Ciccanti, resta tuttavia convinto dell'onerosità della proposta, in quanto amplia la platea dei soggetti destinatari di un avanzamento di carriera con effetti finanziari significativi, concordando pienamente con l'avviso contrario del Governo. Anche il comma 2 della suddetta proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto ricorda che il bilancio dello Stato stanziava risorse rispetto ai posti in organico effettivamente ricoperti e non rispetto ai posti effettivamente disponibili. Pur riconoscendo che la suddetta proposta muove nella direzione di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento, ritiene che per risolvere la questione occorre, tuttavia, indicare una adeguata copertura. Esprime infine avviso contrario sulla proposta 7.0.269, in quanto ritenuta suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, nonché avviso favorevole sull'emendamento 3.0.50/3, in quanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Si riprende, quindi, l'esame della proposta 5.205a, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un intervento del senatore NOCCO (FI), volto a dichiarare che il capoverso 2-*quater* non determina effetti negativi per la finanza pubblica, prende la parola il RELATORE per segnalare che il capoverso in questione è volto soltanto a determinare una riserva di posti.

Dopo che il senatore CADDEO (DS-U) ha rilevato che il capoverso 2-*quater* potrebbe determinare una stabilizzazione di posti di lavoro di personale assunto a tempo determinato con le ordinanze indicate nella proposta in esame, il PRESIDENTE osserva che la proposta fa espresso rinvio al Fondo di cui all'articolo 3, comma 59, della legge finanziaria per l'anno 2004 e che, quindi, il capoverso in esame non determina aggravii di spesa. Per quanto attiene, poi, al capoverso 2-*ter*, ritiene opportuno sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere il vincolo a rispettare i posti effettivamente disponibili per risolvere le questioni problematiche segnalate dal relatore nella seduta di ieri.

Il relatore IZZO (FI), preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 nonché le restanti proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a, 5.0.19 (testo 2) 5.0.102 (testo 2), 6.0.102 (testo 2), 7.0.600 (testo 2), 7.0.29 (testo 2) e 7.0.255 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla

osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che alla proposta 5.205a, al comma 2-ter, siano inserite, alla fine del primo periodo, le parole: «nei limiti dei posti effettivamente disponibili» e sia soppresso l'ultimo periodo;
- che alla proposta 7.0.200 siano inserite, al comma 1, dopo la parola «annualmente», le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2005,»;
- che alle proposte 7.0.201 e 7.0.202, ai rispettivi commi 1, la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005» e le parole: «2004-2006» siano sostituite dalle altre: «2005-2007», ai rispettivi commi 2, alienea, le parole: «2004-2006» siano sostituite dalle altre: «2005-2007» e la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005», nonché, ai rispettivi commi 2, alla lettera a) la parola: «2005» sia sostituita dalla seguente: «2006» e alla lettera b) le parole: «2005 e 2006» siano sostituite dalle altre: «2006 e 2007»;

La Commissione, a rettifica del parere di nulla osta precedentemente espresso, esprime altresì parere di nulla osta sulla proposta 6.0.3 a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al capoverso articolo 32, al comma 1, siano aggiunte, in fine, le parole: «e il tariffario attualmente vigente». Sulla proposta 7.0.256 esprime parere contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, delle parole: «di 1.000.000 euro» con le seguenti: «pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 7.0.150/3, 7.0.150/2, 7.0.150, 7.0.215, 7.0.16, 7.0.25, 7.0.203, 7.0.271 e 7.0.270a (limitatamente al capoverso 7-ter, comma 2), parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.201, 7.7, 7.16, 7.0.11, 7.0.216, 7.222, 7.224, 7.0.247, 7.0.253, 7.0.205, 7.0.600 (testo 2), 7.0.221, 7.0.220, 7.0.222, 7.0.223, 7.0.224, 7.0.236, 7.0.237, 7.0.239, 7.0.240, 7.0.242, 7.0.243, 7.0.244, 6.0.102 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 7.0.81, 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.217, 7.0.219, 7.0.248, 7.0.249, 7.0.250, 7.0.251, 7.0.252, 7.0.262, 7.0.263, 7.0.269, 5.0.19 (testo 2) e 5.0.102 (testo 2), parere di nulla osta sulla proposta 7.0.255 (testo 2) (nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato prima dell'approvazione definitiva dell'Atto Senato n. 2276, che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse), nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Il senatore CICCANTI (*UDC*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore sull'emendamento 5.0.102 (testo 2), ribadendo che, analogamente al parere reso dalla Commissione sulla proposta 7.0.271, per la proposta in questione non vi è un problema di mancata copertura finanziaria di oneri per lo Stato.

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

636^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione al disegno di legge in titolo, di cui evidenzia come costituisca uno dei provvedimenti più significativi sottoposti all'esame della Commissione, ricorda che è stata svolta l'esposizione introduttiva del relatore e che è stata acquisita una nota di chiarimenti del Governo sui relativi profili finanziari. Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il dibattito, che si augura ampio ed approfondito, ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come convenuto dalla Commissione, giovedì 17 marzo 2005, alle ore 14,30 si terrà, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, accompagnato dal Ragioniere Generale dello Stato, dedicata al tema dei riflessi sulla gestione

del bilancio dello Stato di talune disposizioni della legge finanziaria 2005 volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche alla luce della circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005, con particolare riferimento alle norme relative all'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2 per cento di incremento delle spese, alle limitazioni poste per l'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, nonché agli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa.

Prende atto la Commissione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per chiedere al Presidente di cogliere l'occasione offerta dalla suddetta audizione per farsi interprete con il Ministro dell'esigenza di acquisire chiarimenti sui problemi che sembrano emergere dall'applicazione di talune disposizioni della legge finanziaria 2005, già esposti nelle sedute dello scorso 17, 23 e 24 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Morando, dichiara che si farà interprete con il Ministro dell'esigenza testé rappresentata.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

366^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), nel ricordare le difficoltà in cui versa il Teatro «alla Scala» di Milano, sollecita l'avvio da parte della Commissione di una specifica indagine conoscitiva che consenta, in tempi rapidi, di approfondire le tematiche sottese e offrire un significativo contributo, anche al fine di dare un chiaro segnale dell'attenzione del Parlamento per tale vicenda.

Consegna indi alla Presidenza un documento, sottoscritto congiuntamente ai senatori Acciarini, Modica, Cortiana, Monticone, Manieri, D'Andrea, Pagano e Tessitore, nel quale sono riassunte le argomentazioni a sostegno di tale richiesta.

Il presidente ASCIUTTI ritiene invece preferibile, anche al fine di assicurare un'effettiva speditezza all'esame della situazione del Teatro «alla Scala» di Milano, che la tematica sia affrontata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo, già avviata dalla Commissione

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), nel precisare di non essere contraria a tale soluzione, richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di procedere con sollecitudine e di considerare la questione nella sua specificità.

Il presidente ASCIUTTI dà assicurazioni in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale dà anzitutto atto al senatore Bevilacqua di aver svolto una relazione puntuale, nella quale ha dato giusto rilievo alla pesante riduzione dei contributi nei confronti degli enti operanti nel settore culturale.

Si tratta – egli prosegue – di un'ulteriore decurtazione che colpisce soggetti che svolgono compiti di estremo rilievo, tanto più in considerazione degli effetti moltiplicativi che da essi si generano sul territorio. Le ormai continue riduzioni dei contributi – egli rileva – non consentono a tali enti di tener fede ai programmi culturali avviati, con evidente depauperamento per la comunità nazionale.

Nel ribadire l'assoluta contrarietà nei confronti delle leggi finanziarie che hanno determinato, negli ultimi anni, una riduzione delle risorse nel settore, egli ritiene indispensabile, in analogia a quanto fatto in passato, un provvedimento finalizzato a compensare le perdite registrate dagli enti ed istituti culturali.

In proposito, egli coglie l'occasione per stigmatizzare il mancato riconoscimento del ruolo strategico del settore, non solo dal punto di vista prettamente culturale in ossequio all'importanza della tradizione italiana, ma anche dal punto di vista dello sviluppo economico del Paese.

Conclusivamente invita il relatore ad inserire nel testo del parere che si accinge ad illustrare osservazioni critiche in tal senso.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

In sede di replica, ha indi la parola il relatore BEVILACQUA (*AN*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale apprezza l'invito rivolto al Governo ad assicurare finanziamenti aggiuntivi per i soggetti operanti nel settore. Pur non potendo esprimere un voto favorevole nei confronti dello schema di parere, attesa la netta contrarietà nei confronti delle riduzioni dei contributi previste in sede di manovra di bilancio, dichiara quindi l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) stigmatizza l'assenza del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere illustrato dal relatore Bevilacqua.

Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – rileva il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva.

Si apre il dibattito.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), pur condividendo con il relatore che la discussione dovrà vertere sui principi e sui criteri del decreto in esame e non esclusivamente sui numeri, ritiene tuttavia che sia oggettivamente difficile operare una chiara distinzione in tal senso.

Nel sottolineare il ruolo indispensabile svolto dal personale docente nelle scuole, afferma infatti che al di sotto di determinati livelli quantitativi dell'organico non è possibile neanche assicurare la qualità dell'istruzione.

Passando a motivare la contrarietà nei confronti dell'atto in titolo, ella si sofferma anzitutto sulle modalità con cui è definita la programmazione degli organici. In proposito, ella stigmatizza la circostanza che, nel considerare prioritariamente l'andamento demografico nazionale degli studenti, non si tiene conto dei flussi determinati dalle immigrazioni.

Occorre pertanto prendere atto, ella prosegue, di tale nuovo fenomeno che determina la necessità di porre termine alle continue riduzioni di organico, sino ad oggi giustificate sulla base delle dinamiche demografiche nazionali.

Fra i criteri di determinazione dell'organico docente, vanno poi considerate a suo avviso in particolare le condizioni di contesto con riferimento ai luoghi nei quali si verificano detti flussi.

Dopo aver stigmatizzato che sovente, a suo giudizio, le scelte nel settore scolastico sono determinate da considerazioni di tipo meramente finanziario, ella lamenta altresì il perdurante scostamento tra dotazioni organiche di diritto e dotazioni organiche di fatto. Tale diversificazione, ella puntualizza, è fattore di instabilità per le scuole, che non hanno cognizione delle risorse umane sulle quali poter contare.

Oltre a deplorare il taglio complessivo di organico, pari a 12.260 unità, ella critica le consistenti riduzioni che colpiscono in particolare la scuola secondaria superiore, nonché i posti di sostegno.

Ritiene inoltre grave la diminuzione di insegnanti in conseguenza dell'applicazione di specifici istituti giuridici, atteso che – a suo avviso – essa va a detrimento della qualità dell'offerta scolastica. In proposito, stigmatizza la riduzione di 500 unità per effetto della contrazione del numero dei posti utilizzati per progetti educativi, il taglio di 650 posti di sostegno conseguenti alle disposizioni recate dall'articolo 35 della legge finanziaria per il 2003, nonché i minori posti conseguenti alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento nelle scuole superiori.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ella coglie l'occasione per ribadire le critiche già espresse in passato in merito agli effetti della riconduzione delle cattedre a 18 ore sulla composizione delle cattedre rispetto alle materie insegnate da un lato, nonché al venir meno di talune importanti iniziative formative dall'altro.

Quanto alla riduzione del numero degli esoneri e dei semi esoneri, si tratta di una scelta che non riconosce l'importanza dell'attività svolta da tale personale nel coadiuvare i presidi.

Senza peraltro disconoscere l'utilità di taluni interventi di razionalizzazione, come ad esempio la riduzione del numero dei docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto, ella ribadisce che il taglio complessivo stabilito non potrà non avere ripercussioni negative in ordine alla qualità dell'istruzione.

Quanto poi all'insegnamento della lingua straniera, ella stigmatizza la circostanza che le scelte operate con riferimento agli organici contrastino con la volontà, peraltro ribadita in più occasioni proprio da esponenti del Governo, di dare priorità a tale strumento formativo.

Dopo essersi soffermata sull'esigenza di assicurare la stabilità dell'organico destinato al tempo pieno ed al tempo prolungato, in riferimento alla quale ricorda di aver presentato un'iniziativa legislativa, ella conclude ribadendo la propria contrarietà all'atto in titolo che priva la scuola italiana di risorse preziose.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) deplora la riduzione operata nei confronti dei posti di sostegno, che costituiscono un elemento indispensabile al fine di assicurare la parificazione nei confronti degli studenti meno fortunati. Si tratta di una decisione grave che incide, egli sottolinea, non solo sulla tranquillità e sull'ordine delle scuole, ma anche e soprattutto sulla tranquillità e sulla serenità delle famiglie.

Nell'augurarsi che su tale considerazione la Commissione possa esprimere un orientamento condiviso, rileva che detta riduzione contrasta peraltro con l'attenzione nei confronti del ruolo delle famiglie rispetto alle scelte educative dei propri figli, nonché con le assicurazioni rese dal ministro Moratti in merito alla disponibilità ad incrementare l'organico degli insegnanti di sostegno di 450 unità.

Il senatore coglie altresì l'occasione per sottolineare che, al fine di superare la situazione di emergenza nella quale versa la scuola, risulta imprescindibile procedere ad una programmazione di qualità.

Senza infine negare l'opportunità di effettuare accertamenti rigorosi, ai quali eventualmente subordinare tagli di organico, chiede che sia inserito nello schema di parere che la Commissione è chiamata ad approvare un esplicito impegno nei confronti del Governo a non procedere alle riduzioni dei posti di sostegno.

Il senatore FAVARO (FI) esprime anzitutto compiacimento per la circostanza che l'atto in titolo, da un lato, sia frutto di un'intensa attività di concertazione con le organizzazioni sindacali e, dall'altro, sia stato trasmesso con maggiore tempestività alla Commissione rispetto a quanto non avvenne lo scorso anno.

Al riguardo, riterrebbe tuttavia importante che per il futuro si giungesse alla definizione di analoghi decreti prima dell'inizio dell'anno di riferimento, anche al fine di assicurare che il Parlamento sia messo in grado di dare un effettivo contributo alle scelte in materia di dotazioni organiche del personale docente. Non va del resto dimenticato che proprio in questi giorni il Ministero è impegnato nella definizione delle dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico.

Dopo aver dichiarato di condividere i contenuti recati nella relazione svolta dal relatore, egli critica la circostanza che nel provvedimento sia assente ogni riferimento al numero effettivo degli alunni che frequentano le scuole, sulla base del quale dovrebbero effettivamente fondarsi le scelte in materia di organico.

Conviene inoltre che occorrerebbe riporre maggiore attenzione al numero di studenti extra-comunitari e, in particolare, alla loro distribuzione sul territorio. In proposito riterrebbe auspicabile il rafforzamento della dotazione organica dei Centri territoriali permanenti, anche al fine di assicurare iniziative nei confronti degli immigrati in età adulta.

Con riferimento all'invito del relatore Brignone di considerare soprattutto i criteri e le strategie sottese all'atto in titolo, egli afferma che misure di razionalizzazione all'interno della scuola hanno certamente effetti positivi. Oltretutto, come è stato dimostrato dal recente studio denominato «PISA» condotto dall'OCSE, non vi è una diretta correlazione fra il numero degli insegnanti ed i risultati degli studenti dal punto di vista didattico.

Fra gli aspetti positivi del decreto, il senatore si sofferma sulle modalità di verifica e monitoraggio della consistenza delle dotazioni organiche, definite dall'articolo 12.

Egli giudica inoltre importante il provvedimento, in corso di elaborazione, diretto a definire criteri omogenei di individuazione degli alunni diversamente abili.

Conclude auspicando che in futuro la definizione dell'organico tenga maggiormente conto delle differenziazioni regionali con riferimento al tasso di crescita degli studenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 449**

«La Commissione,

 esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

 preso atto che:

 l'entità complessiva dello stanziamento per il 2005, pari a 32.630.000 di euro, è stato ridotto di quasi tre milioni di euro rispetto all'anno precedente;

 tale riduzione rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al precedente esercizio finanziario, nel quale si era invece registrato un incremento di circa un milione di euro;

 gran parte della decurtazione dipende dal venir meno dell'importo, pari a 2.378.175 di euro, previsto dalla legge n. 264 del 2002 sino al 2004, che peraltro si limitava ad operare un mero reintegro dei tagli operati ai danni degli istituti culturali dalla manovra finanziaria per il 2003;

 l'ulteriore riduzione, a carattere discrezionale, è pari invece a 618.000 euro;

 valutata positivamente la scelta di ripartire detta decurtazione in modo proporzionale, rispetto allo stanziamento per il 2004, nei confronti di ciascuna delle voci;

 giudicando altresì indispensabile assicurare con sollecitudine l'erogazione di tali contributi, che risultano estremamente preziosi per il settore,

 esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

 si invita il Governo ad individuare finanziamenti aggiuntivi per gli istituti culturali sia in sede di assestamento di bilancio che nella prossima manovra finanziaria, anche al fine di operare in un'ottica di continuità con il precedente esercizio finanziario».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

430^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra le modifiche apportate alla sua proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, a seguito dei rilievi del senatore Paolo Brutti volti ad attribuire all'ENAV la competenza sugli impianti di segnalazione luminosa degli aeroporti ed a coordinare le disposizioni del decreto-legge n. 237 del 2004 con le disposizioni analoghe dettate dallo schema di decreto legislativo in esame. La proposta di parere (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) segnala inoltre la necessità di verificare che il recepimento delle norme tecniche ICAO non produca disparità di trattamento con riferimento all'utilizzazione di elicotteri e, più in generale, con riguardo agli eliporti ed alle elisuperfici.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*) relatore, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PESSINA (*FI*) interviene ricordando le finalità dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 e sottolineando che le modifiche intervenute nel corso del dibattito parlamentare per l'approvazione della cosiddetta «Legge Gasparri» non hanno comunque assicurato una tutela adeguata ai minori impiegati negli spot pubblicitari, nonostante che la norma ne vietasse l'impiego. Le modifiche all'articolo 10, contenute nel disegno di legge in esame, nascono pertanto dall'esigenza di assicurare una tutela effettiva ai minori ed allo scopo di evitare possibili distorsioni nel mercato pubblicitario televisivo nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 137)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Cirillo Orlandi a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), CICOLANI (*FI*), DEMASI (*AN*), FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*), FORTE (*UDC*), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), MONTINO (*DS-U*), PASINATO (*FI*), PEDRAZZINI (*LP*), CIRAMI (*UDC*) (in sostituzione del senatore Pellegrino), PESSINA (*FI*), TUNIS (*UDC*), VERALDI (*Mar-DL-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Cirillo Orlandi a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia, risulta approvata con 15 voti favorevoli e una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dopo averne illustrato il *curriculum* propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'avvocato Franco Lucchesi a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), CICOLANI (*FI*), FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*), FORTE (*UDC*), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), MONTINO (*DS-U*), PASINATO (*FI*), PEDRAZZINI (*LP*), CIRAMI (*UDC*) (in sostituzione del senatore Pellegrino), PESSINA (*FI*), TUNIS (*UDC*), VERRALDI (*Mar-DL-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato Franco Lucchesi a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), risulta approvata con 13 voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.

La seduta termina alle ore 9,30.

431^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

indi del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi con il seguito della discussione generale.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene dichiarando la propria contrarietà all'introduzione di qualunque modifica all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, che riduca i livelli di tutela dei minori nella programmazione televisiva. Ritiene infatti prematuro qualsiasi intervento correttivo della disciplina in esame prima di una verifica della reale efficacia di una legge solo recentemente in vigore nell'ordinamento. Fa quindi presente che l'interpretazione che, fino ad oggi, è stata data dell'articolo 10 della cosiddetta legge Gasparri, è sempre stata in favore delle imprese produttrici di pubblicità. In un primo tempo è prevalsa una tesi interpretativa secondo la quale tale disciplina si sarebbe applicata soltanto ai messaggi pubblicitari prodotti successivamente alla legge n. 112 del 2004 e sarebbe stato possibile trasmettere messaggi pubblicitari, in cui figuravano minori di quattordici anni, prodotti prima della sua entrata in vigore. Successivamente, invece, l'interpretazione è stata quella di consentire la trasmissione di *spot* pubblicitari, anche se prodotti dopo l'entrata in vigore della legge Gasparri, a condizione che non fossero realizzati sul territorio nazionale. Tale interpretazione, com'è evidente, priva di qualsiasi significato il divieto che è stato introdotto all'articolo 10 grazie ad un approfondito e combattuto dibattito parlamentare. L'articolo 10 nella sua attuale versione non è frutto del caso ma di un voto del Parlamento che vieta l'impiego di minori di quattordici anni in messaggi e *spot* pubblicitari ed è al contrario tendenzioso l'atteggiamento con cui il tema della tutela dei minori nella programmazione televisiva è oggi affrontato. Il dibattito sembra infatti incentrato sui minori ma è unicamente volto alla tutela degli interessi economici del settore pubblicitario.

Il senatore FALOMI (*Misto-II Cantiere*) dichiara di condividere l'opinione del senatore Zanda circa la necessità di respingere qualsiasi modifica dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 che configuri un regime meno severo in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva. Ricorda che il fondamento della disciplina recata dall'articolo 10 è quello di difendere la salute e la crescita psichica dei minori, non soltanto dalla visione di scene particolarmente crude e violente contenute in programmi televisivi, ma anche dalla pericolosa suggestione che i messaggi pubblicitari, in cui sono protagonisti dei coetanei, possono avere su di essi. La tutela dei minori è invece piegata alla logica del profitto ed il disegno di legge in esame finisce per corrispondere unicamente agli interessi delle emittenti radiotelevisive e dei produttori di pubblicità, risultando in netto contrasto con la disciplina europea del settore e con il codice di autoregolamentazione TV e minori in vigore dal novembre 2002.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) ricorda che le imprese operanti nel settore della comunicazione pubblicitaria si sono dotate di un codice deontologico per dare una risposta alla questione etica posta dall'impiego dei minori nella pubblicità. Fa inoltre presente che i divieti dell'articolo 10 sono attualmente elusi dalle imprese del settore, le quali finiscono per girare i propri *spot* pubblicitari al di fuori del territorio nazionale, come nel caso delle imprese che svolgono tale attività nella vicina Repubblica di

San Marino. Conclude infine facendo presente che il suo Gruppo, alla Camera dei deputati, aveva proposto un inasprimento della disciplina, ritenuto troppo drastico; il disegno di legge in esame, comunque, a suo avviso, contribuisce ad individuare una giusta via di compromesso.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ricorda che le difficoltà applicative dell'articolo 10 della legge Gasparri erano apparse evidenti allorché la disciplina del riassetto del sistema radiotelevisivo era stata approvata in via definitiva dal Senato. In quella sede, nonostante le numerose ipotesi di modifica dell'articolo proposte dall'opposizione sia in Commissione che in Assemblea, la maggioranza decise di approvarlo con una formulazione che lasciava ampi margini di incertezza agli operatori del settore e agli interpreti del diritto, e tra questi alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dovrebbe comminare eventuali sanzioni. Si sofferma quindi sulla duplice tutela che deve essere assicurata al minore con riferimento ai messaggi degli *spot* pubblicitari: dove il minore lavori quale interprete del messaggio pubblicitario si deve evitarne lo sfruttamento; dove invece il minore sia destinatario del messaggio pubblicitario, deve essere salvaguardato da pericolose suggestioni psicologiche. Ritiene inoltre che l'illecito che l'attuale formulazione dell'articolo 10 mira ad impedire sia la trasmissione e non la produzione del messaggio pubblicitario ed è pertanto sulla inibizione della trasmissione di *spot* che impieghino i minori di quattordici anni che bisogna intervenire.

Il presidente GRILLO (*FI*), poiché non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione generale e, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario BALDINI, intervenendo in replica, fa presente che le interpretazioni all'articolo 10, che secondo il senatore Zanda mirerebbero a tutelare gli interessi degli operatori del settore della pubblicità televisiva, non spettano né al Governo né al Parlamento. Spetta invece all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intervenire e sanzionare eventuali comportamenti difforni dalle previsioni legislative dettate dalla cosiddetta legge Gasparri. Ritiene poi che l'impiego di minori nel settore della pubblicità non costituisca, di per sé, un elemento negativo se, assieme a tale previsione, sono stabilite anche le cautele necessarie alla loro tutela.

Il presidente GRILLO (*FI*) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per mercoledì, 9 marzo 2005, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 446**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446),

premessi che:

– con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

– i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

– il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, la finalità dell'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in relazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo di riferimento del settore medesimo;

– il Governo ha predisposto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge di delega, un primo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione, che affronta ogni aspetto essenziale del quadro normativo dell'aviazione civile, dalle fonti normative al dettato legislativo riguardante gli aeroporti, le gestioni totali aeroportuali, il regime am-

ministrativo dei veicoli, i servizi aerei ed aeroportuali, la contrattualistica *ad hoc*, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore;

– la riforma non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica;

– che la Commissione è chiamata, ai sensi di legge e nei termini ivi previsti, ad esprimere un parere preliminare, «indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge in delegazione. Lo schema di decreto legislativo dovrà, infatti, essere nuovamente trasmesso a cura del Governo (con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni), per il prescritto parere definitivo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

a) nel Titolo I, relativo agli organi amministrativi ed alla disciplina tecnica della navigazione, vi sono norme di mera ricognizione e sintesi della situazione legislativa attuale, in ordine all'amministrazione della navigazione aerea, in linea quindi con la normativa vigente ed il pacchetto di norme comunitarie del cosiddetto «*single sky*» circa l'individuazione di un'autorità di vigilanza (ENAC) e la doverosa separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Del resto risulta precluso al Governo dalla legge delega un intervento di più ampio impatto in ordine alle attribuzioni ed all'organizzazione degli enti aeronautici. Così anche per quanto concerne l'individuazione dei meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile (in particolare gli Annessi ICAO), si recepisce nel Codice un dettato legislativo attualmente vigente (articolo 26 della legge 166/02) emanato nell'ottica di evitare definitivamente le ben note conseguenze della pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica.

Per entrambi gli aspetti sopra elencati, dunque, può esprimersi un avviso positivo e di conformità ai dettami della legge delega, fatta salva la necessità di verificare che il puro e semplice recepimento delle norme tecniche ICAO non produca gravi squilibri di trattamento con riferimento all'utilizzazione di elicotteri e più in generale con riguardo agli eliporti ed alle elisuperfici;

b) con riferimento al Titolo II, che disciplina i servizi della navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'art. 691-*bis*, dei principi di controllo cosiddetti «*gate to gate*» sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV S.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004, oc-

corre procedere alla modificazione dell'art. 691-*bis*, commi 1 e 3, nel senso che, anche per conformità al dettato vigente della legge 265 del 2004, è superfluo al momento, tenendo conto della situazione attuale, prevedere «altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria», non essendo precluso l'ingresso di questi in virtù della normativa comunitaria, che ha, ed avrà, direttamente riflessi in quella nazionale;

c) con riguardo al successivo Titolo III, relativo ai beni destinati alla navigazione aerea e la polizia degli aerodromi, evidentemente elaborato alla luce degli esiti del dibattito parlamentare, nonché della citata legge n. 265 del 2004, occorre premettere che la materia delle gestioni aeroportuali non è affrontata direttamente nell'ambito dei principi e criteri direttivi, che si limitano a prevedere, alla lettera c), la «disciplina della proprietà degli aeroporti». In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge delega il Governo è chiamato a «razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali». Si concorda pertanto con la scelta di introdurre nel codice, nell'ottica sopradescritta, una disciplina seppur sintetica concernente la detta materia. L'articolato proposto necessita però, ad avviso della Commissione, di alcuni correttivi. Anche al fine di chiarire la portata e gli effetti della individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale (articolo 698) e quindi, di risulta, degli eventuali aeroporti di interesse regionale, sarebbe preferibile l'utilizzazione di disposizioni definitive, anche per ciò che concerne l'«aeroporto» in quanto tale. In relazione alla cessazione del rapporto di concessione (articolo 703) va verificata la possibilità di introdurre il riconoscimento dell'ammortamento residuo degli investimenti. Per quanto concerne la procedura di rilascio della concessione aeroportuale, con particolare riferimento alla norma transitoria di salvaguardia delle procedure in corso (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo), occorre meglio chiarire se le medesime procedure non debbano subire effetti dall'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. In ordine alle funzioni del gestore aeroportuale (articolo 705), è opportuno chiarire definitivamente, alla lettera f), cosa si intende per «struttura aeroportuale» e gli effetti che ne conseguono sulla gestione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), nel senso che la manutenzione deve essere gestita dall'ENAV. Con riguardo al collocamento di segnali, di cui all'articolo 712, è opportuno che venga regolamentato anche il mantenimento in efficienza dei segnali stessi, apposti su costruzioni, opere e rilievi orografici per finalità di sicurezza della navigazione aerea. Il reintrodotta divieto di partenza in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di pagare tasse e diritti (articolo 802) deve poter trovare applicazione, in base a previsione esplicita, anche nel caso della segnalazione di ENAV S.p.a. per il mancato pagamento delle tariffe di pertinenza;

d) si ritiene infine che debba essere modificato anche il comma 2 dell'articolo 794, nel senso che il sorvolo del territorio della Repubblica da parte di aeromobili militari stranieri non può prescindere da una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente RONCONI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore FLAMMIA (*DS-U*) dichiara di ritenere pienamente condivisibile l'esigenza di dettare disposizioni in materia di erboristeria, tenuto conto che il quadro legislativo vigente risale agli anni Trenta e quindi appare del tutto obsoleto e inadeguato e tenuto altresì conto che si tratta di una normativa molto attesa dagli operatori del settore. Dopo aver ricordato che il dibattito su tale settore si è di fatto protratto per circa venti anni senza riuscire a sfociare, neanche nella passata legislatura, in un provvedimento di legge, pur se si era pervenuti ad una soluzione abbastanza condivisa, richiama i numerosi interventi legislativi dettati sia a livello comunitario sia anche a livello regionale.

Ricordati quindi i dati relativi alle unità impiegate nel settore e al numero degli operatori delle aziende di commercializzazione e di trasformazione, esprime quindi la convinzione che il prodotto erboristico, pur non potendo sostituire il prodotto farmacologico, sia oggi diffusamente apprezzato per le sue proprietà comunque curative ed attinenti al benessere dell'individuo.

Segnala però il dovere di assicurare la tutela dei consumatori e di fare la massima chiarezza sulla professione di erborista, tanto più in quanto nel settore si fa riferimento alle tradizioni di impiego dei prodotti erboristici, piuttosto che a consolidati dati scientifici. Ritiene pertanto importante che vengano dettate disposizioni in materia di etichettatura e di laboratori erboristici, come pure in materia di commercializzazione. Ritiene che il varo di un aggiornato quadro legislativo possa costituire un necessario incentivo per la qualificazione ulteriore del settore, fornendo una risposta adeguata agli operatori seri, al fine di svolgere una funzione di stimolo alla ricerca e di dissuasione di eventuali fenomeni speculativi, e di assicurare un adeguato quadro di regole in materia di sanità, sicurezza e tutela dei consumatori. Ritiene conclusivamente più utile procedere all'approvazione di provvedimenti quali quelli in esame, piuttosto che dare seguito ai proclami del Governo in materia di acquisto di farmaci.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 10 marzo alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 2 MARZO 2005

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Cota e Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3248) *Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente PONTONE, tenuto conto della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), propone di dare per acquisito il lavoro già svolto in sede referente e di riprendere la discussione nella nuova sede, cominciando dall'esame degli emendamenti presentati.

La Commissione conviene.

Il relatore DE RIGO (*FI*) illustra quindi l'emendamento 2.1 che recepisce un'osservazione formulata dalla 1^a Commissione inserendo l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici tra gli enti ai quali è riservato l'uso del simbolo olimpionico, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Precisa al riguardo che l'Agenzia è l'ente incaricato della realizzazione del piano degli interventi previsti dalla legge n. 285 del 2000. Per lo svolgimento dei giochi olimpici ed ha funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture.

Illustra successivamente l'emendamento 3.2, presentato per adeguare l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3 al parere della Commissione giustizia.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) dà per illustrati gli emendamenti 2.2 e 3.1.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.2 e 3.1, testé illustrati dal senatore Chiusoli.

Il relatore DE RIGO (*FI*) esprime parere favorevole su tali emendamenti. Osserva che, sulla base del ruolo che si è inteso assegnare alle sponsorizzazioni come strumento di finanziamento dei giochi olimpici, anche mediante strumenti giuridici come lo stesso Trattato di Nairobi, il contenuto di tali emendamenti appare condivisibile.

Il sottosegretario COTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, non essendo stati presentati emendamenti, viene posto ai voti l'articolo 1 che risulta approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2: l'emendamento 2.1 e successivamente l'emendamento 2.2 vengono separatamente posti ai voti ed approvati.

L'articolo 2, nel testo modificato, viene quindi approvato all'unanimità.

Sono successivamente messi in votazione gli emendamenti all'articolo 3.

Con distinte votazioni gli emendamenti 3.2 e 3.1 sono posti ai voti ed approvati.

È approvato quindi all'unanimità l'articolo 3 nel testo modificato.

Interviene per dichiarazione di voto finale il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo in quanto il disegno di legge in titolo appare assolutamente necessario per tutelare l'utilizzo del simbolo olimpionico da forme di illecito sfruttamento, preservando, al contempo, la possibilità di ottenere finanziamenti attraverso contratti di sponsorizzazione in esclusiva.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) si associa alle considerazioni del senatore Bastianoni, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LAURO (*Misto-CdL*) preannuncia voto favorevole.

Il senatore MUGNAI (AN) preannuncia voto favorevole esprimendo apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in titolo, che consentirà di apprestare una tutela più rapida ed efficace a presidio del simbolo olimpionico.

La Commissione approva, infine, il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni introdotte, autorizzando inoltre il relatore al coordinamento formale del testo.

IN SEDE REFERENTE

(3256) BONGIORNO ed altri. – Misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitività delle imprese

(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE, relatore in sostituzione del senatore Bongiorno, illustra il provvedimento in titolo, il cui esame deve essere iniziato sulla base di quanto previsto dall'articolo 79 del Regolamento, sottolineando preliminarmente che la materia del provvedimento è trattata anche dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3186 (legge di semplificazione per il 2005), su cui la Commissione si è già pronunciata in sede consultiva. Precisa al riguardo che, diversamente dall'articolo 4 testé citato, il testo in esame si basa su norme legislative di immediata applicazione e non prevede il conferimento di deleghe al Governo.

In particolare, prosegue il presidente relatore, il disegno di legge reca alcune misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitività delle imprese, nel presupposto che lo snellimento delle procedure burocratico-amministrative, cui è a tutt'oggi soggetta buona parte del ciclo gestionale delle attività di impresa, possa facilitare l'avvio di nuove attività economiche ed attrarre investimenti nel territorio nazionale.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di impresa il disegno di legge si colloca, pertanto, in una prospettiva differente rispetto ad altri provvedimenti – già varati o in corso di predisposizione – per stimolare la competitività del sistema-paese, proponendo una serie di modifiche ed innovazioni tanto più auspicabili ove si consideri che un alleggerimento burocratico consentirebbe un significativo risparmio di risorse finanziarie anche per il Paese, ed in particolare per le amministrazioni.

Segnatamente, il provvedimento si compone di 7 articoli, dei quali l'articolo 1 indica le finalità generali mentre l'articolo 2 prevede l'introduzione della più snella procedura basata sulla denuncia di inizio di attività per tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e in generale per tutti gli atti di ampliamento e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli per l'esercizio di attività economiche. Tale articolo, inoltre, precisa quali siano le condizioni oggettive perché si possa effettivamente ricorrere a tali forme di carattere «autocertificativo».

L'articolo 3 estende tali procedure anche alla conduzione, trasformazione e cessazione dell'attività economica, con la riduzione alla metà dei termini, salvo che per l'ipotesi di cessazione dell'attività, mentre l'articolo 4 stabilisce che la denuncia di inizio di attività vada presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento amministrativo almeno 60 giorni prima dell'inizio di attività dell'attività medesima.

L'articolo 5 prevede che l'amministrazione competente, entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività, adotti un provvedimento motivato di diniego qualora verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o l'irregolarità degli atti. Qualora invece tale amministrazione si dimostri incompetente deve darne comunicazione entro 10 giorni al denunziante.

L'articolo 6 indica gli adempimenti di competenza del sindaco del comune sede dell'attività economica a seguito dell'avvio della medesima prevedendo, in particolare, che qualora accerti eventuali violazioni disponga con propria ordinanza l'immediata cessazione dell'attività, se iniziata, segnalando al contempo il responsabile alla competente attività giudiziaria.

L'articolo 7, infine, attribuisce all'amministrazione il potere di verificare la regolarità della denuncia e dell'attività anche dopo i 60 giorni dalla presentazione, oltre al potere di adottare, se del caso, i provvedimenti conseguenti.

In considerazione del contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge di semplificazione per il 2005, nonché dell'imminente presentazione di un provvedimento sulla competitività da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di chiarire quale siano le modalità procedurali più efficaci per proseguire la trattazione della materia.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3269.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3248

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «(TOROC)» aggiungere le seguenti: «e all’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi invernali – Torino 2006».

2.2

CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, BASTIANONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell’evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico».

Art. 3.

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «da euro 1000».

3.1

CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, BASTIANONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono, altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico o dei segni costituiti da o contenenti le parole "Olimpico", "Olimpiadi" e "Giochi olimpici" o il motto olimpico anche da attività di commercializzazione parassita ("ambush marketing") ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

301^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RAGNO

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre, per la seduta che verrà convocata martedì 8 marzo, uno schema di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore VANZO (*LP*) aderisce all'invito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e Guidi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario***, approvato dalla Camera dei deputati**(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DANZI (*UDC*) introduce l'esame congiunto facendo presente che il disegno di legge n. 3310, già approvato dalla Camera, propone una revisione del complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria. Procede quindi all'illustrazione del contenuto dei singoli articoli, rilevando in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 2, l'individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori è operata da piani predisposti dalle regioni, di intesa con gli enti locali interessati; i crematori fissi devono essere allestiti nell'ambito dei cimiteri; i comuni provvedono alle variazioni del piano cimiteriale conseguenti alla suddetta programmazione regionale; la gestione dei cimiteri e dei crematori fissi è affidata dagli enti locali a soggetti pubblici, privati o misti; la sorveglianza igienico-sanitaria sui cimiteri compete all'autorità sanitaria individuata dalle regioni. L'articolo 3 ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri ed i centri abitati; in particolare, sono disciplinate in termini più articolati le ipotesi di deroga alla misura minima generale di 200 metri, con la determinazione di un limite specifico per ciascuna delle fattispecie individuate; prevede, inoltre, che le regioni ed i comuni possano stabilire misure minime superiori. L'articolo 4 introduce un principio di separazione rigida tra, da una parte, la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale e, dal-

l'altra, l'esercizio di attività funebre. Dispone altresì che le gestioni dei due servizi summenzionati attualmente affidate ad operatori pubblici o privati esercenti attività funebre debbano cessare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Nota il relatore che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, capoverso 1, per attività funebre si intende lo svolgimento in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, delle seguenti tipologie di prestazioni: il disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività in oggetto; la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale; il trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane. Gli esercenti in esame possono altresì gestire, in apposite sale, previa autorizzazione comunale, «servizi per il commiato». Ricorda quindi che, per i medesimi esercenti, viene introdotto il divieto di proporre, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni intese a consentire lo svolgimento di uno o più servizi.

L'articolo 8 – osserva – prevede che i comuni adottino un autonomo regolamento in materia funeraria, distinto da quelli di igiene e sanità, e si specifica che lo stesso concerne, oltre che la polizia mortuaria, le attività funebri, cimiteriali e necroscopiche, mentre l'articolo 9 modifica ed integra la disciplina in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130. Tale intervento è anche sostitutivo dell'ipotesi dell'adozione – prevista dalla medesima legge n. 130 – di una nuova normativa regolamentare, adozione che potrebbe risultare incompatibile con l'attuale Titolo V della Costituzione. Il disegno di legge prevede inoltre che la fattispecie di dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri sia disciplinata dai comuni, i quali, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, devono individuare le apposite aree. Nell'ipotesi, invece, di conservazione delle ceneri, l'urna sigillata viene consegnata al coniuge familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130; essi possono disporre, sempre nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

Passando all'articolo 1, il relatore fa presente come esso demandi ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e successivamente recepito con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, la definizione dei requisiti minimi concernenti la disciplina sull'operatore di tanatoprassi, sui luoghi dove effettuare i relativi trattamenti e sulle metodiche e sostanze da impiegare nei medesimi. Secondo la nozione recata dal disegno di legge, per tanatoprassi si intende «un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi».

Mette infine in evidenza che l'articolo 14 definisce una disciplina per i cimiteri per animali d'affezione, prevedendo tra l'altro che tali siti possano essere allestiti da soggetti pubblici o privati, con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1265, il relatore dichiara che esso concerne quasi tutti i profili oggetto del disegno di legge trasmesso dalla Camera e propone una revisione o una modifica della disciplina anche di altri àmbiti, quali: gli obblighi a carico dei medici nelle ipotesi di accertamento di un decesso o di conoscenza «di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica» e alcuni profili della normativa sulla dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi pubblici funerari e delle relative aree e strutture.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1437) ACCIARINI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(2279) RIPAMONTI e DEL PENNINO. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(2943) TOMASSINI. – *Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio 2005.

Il presidente TOMASSINI constata che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale. Dichiara pertanto chiusa la discussione generale e propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2943 a lunedì 14 marzo, ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(396-B) CALDEROLI ed altri. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

La relatrice BOLDI (LP) dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge già approvato dalla Commissione in sede deliberante. Afferma in primo luogo che nell'articolo 1, comma 1, sono state inserite alcune integrazioni: il decesso del lattante o del feto rileva ai fini della legge solo se avvenuto senza causa apparente; il riscontro diagnostico è possibile previo consenso dei genitori; deve avvenire prontamente e nei centri autorizzati secondo i criteri di

cui all'articolo 2, cui devono essere inviati gli organi prelevati; è prevista l'indagine familiare come strumento per raccogliere informazioni su gravidanza, sviluppo fetale, parto, situazioni ambientali e familiari. Il comma 2 prevede che un apposito protocollo diagnostico sia predisposto dalla prima cattedra dell'istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano e quindi sottoposto all'approvazione ministeriale. Rileva quindi che le suddette aggiunte risultano da una diversa collocazione di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, del testo del Senato, secondo il quale, peraltro, il testo del protocollo dovrebbe essere semplicemente comunicato al Ministero.

L'articolo 2, comma 1, attribuisce la definizione dei criteri per l'autorizzazione dei centri al Ministro della salute, che emana il proprio decreto previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Ciò deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 stabilisce che le regioni devono individuare nel proprio territorio i centri di riferimento per il riscontro diagnostico. Tale era la previsione del testo del Senato, al comma 1. Diverso il termine per le regioni: già previsto «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», è stato posto dalla Camera al centoottantesimo giorno dall'adozione del decreto di cui al comma precedente. Il comma 3 autorizza la spesa di 31.000 euro all'anno a decorrere dal 2005.

Quanto all'articolo 3, pone in evidenza come la nuova formulazione del comma 1 precisi che i dati raccolti dai centri per il riscontro diagnostico sono quelli risultanti dalle indagini di cui all'articolo 1. È anche specificato che la prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica di Milano è tenuta, nella creazione della banca dati e nella trasmissione a regioni, medici curanti e «parenti», ad osservare le vigenti norme sul trattamento dei dati personali. La trasmissione avviene direttamente dalla banca dati ai soggetti menzionati, mentre nel testo del Senato era previsto che la comunicazione avesse come destinatari le regioni, che quindi avrebbero provveduto a trasmetterla ai medici curanti e a metterla a disposizione degli «stretti congiunti». La spesa autorizzata a questi fini è di 36.000 euro annui a decorrere dal 2005.

Menziona poi le modifiche apportate all'articolo 4: il comma 1 è stato riformulato nel senso di vincolare lo svolgimento delle attività ivi previste all'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'emanazione, da parte del Ministero, delle linee guida per la prevenzione, è subordinata, nel nuovo testo del comma 2, ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il comma 4 del testo approvato dal Senato è stato soppresso; il nuovo comma 5 esclude che per l'attuazione dell'articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il nuovo testo dell'articolo 5 riguarda la specificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3: 67.000 euro a decorrere dal 2005.

La relatrice esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo la quale l'effettuazione del riscontro diagnostico è subordinata al consenso di entrambi i genitori, vista la necessità di

procedere agli opportuni accertamenti in ogni caso di morte senza causa apparente. Ritiene comunque preferibile che la Commissione approvi senza ulteriori modifiche un testo utile a fini di ricerca, fornendo oltretutto una risposta positiva alle aspettative delle associazioni che riuniscono i famigliari dei bambini vittime della SIDS. Ricorda infine come l'iniziativa legislativa del Senato sia stata oggetto di un vasto apprezzamento a livello internazionale.

Interviene in sede di discussione generale il senatore ROLLANDIN (*Aut*), il quale si esprime a favore di un'approvazione del testo pervenuto dalla Camera in ragione delle finalità che lo ispirano. Si sofferma tuttavia su alcuni elementi peggiorativi introdotti dall'altro ramo del Parlamento: la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, per la quale le regioni sono tenute ad individuare i centri scientifici di riferimento nell'ambito esclusivo del proprio territorio rischia di non poter essere attuata dalle regioni prive di strutture idonee; il comma 5 dell'articolo 4, escludendo la possibilità di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, impedirà di fatto l'attuazione di interventi importanti quali quelli di cui al comma 1, lettera *b*) e comma 4 del medesimo articolo.

Il senatore ULIVI (*AN*) interviene brevemente manifestando il proprio apprezzamento in ordine ai motivi che hanno ispirato la presentazione del disegno di legge in discussione.

Il senatore COZZOLINO (*AN*) condivide i giudizi già espressi in merito alle finalità del disegno di legge in discussione ed al vincolo relativo agli oneri a carico della finanza pubblica. Soffermandosi sull'articolo 1, comma 1, dichiara di non condividere la previsione del necessario consenso di entrambi i genitori al riscontro diagnostico, che potrà precludere l'accertamento di cause di decesso dovute a determinate responsabilità personali. Ciononostante, concorda sull'opportunità di non apportare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera.

Il senatore TREDESE (*FI*) esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in discussione. Rileva peraltro l'eccessiva durata dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, i cui esiti si sono oltretutto rivelati deludenti, ma, stante la necessità di una rapida approvazione definitiva, considera preferibile non proporre modifiche.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) concorda.

Interviene in sede di replica la relatrice BOLDI (*LP*), la quale ribadisce come, nonostante l'inutilità o l'inopportunità di alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia necessario approvare definitivamente e rapidamente il disegno di legge in titolo.

Interviene quindi il sottosegretario GUIDI, ponendo a sua volta l'accento sull'esigenza di concludere positivamente l'*iter* di approvazione del disegno di legge in discussione, pur riconoscendo la fondatezza delle perplessità suscitate da talune scelte dell'altro ramo del Parlamento. Infatti, l'ottenimento del consenso di entrambi i genitori può essere estremamente difficile, se non impossibile, a causa del particolare stato psicologico dei genitori colpiti dalla morte di un figlio dell'età tenerissima. Ciò vale a maggior ragione a proposito di decessi avvenuti a causa di precise responsabilità dei genitori stessi. Sottolinea a tale proposito come siano purtroppo frequenti i casi di morte di bambini molto piccoli dovuti a trascuratezza o a maltrattamenti e segnala che attualmente vi è un settore della pediatria attivamente impegnato nella ricerca di efficaci strumenti di discernimento tra le diverse cause di decesso, di origine organica, piuttosto che attribuibili a comportamenti umani. Scopo precipuo di tale impegno è la prevenzione insieme all'accuratezza nell'individuazione delle eventuali responsabilità. Quanto al ruolo del Ministero della salute, pone in evidenza come esso sarà coinvolto, in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, in un compito di grande difficoltà e complessità, a supporto del quale, ricorda, è stato scelto per la raccolta dei dati una struttura di alta qualificazione.

Il presidente TOMASSINI propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, 3 marzo, alle ore 19.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI preannuncia che all'ordine del giorno della prossima settimana sarà iscritto l'esame del disegno di legge n. 404-B, relativo alla disciplina delle attività di informazione scientifica farmaceutica e all'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. Comunica altresì che è pervenuto alla Presidenza l'invito all'effettuazione di una visita da parte dei componenti della Commissione al Dipartimento di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale, dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Gallicano di Roma. Invita pertanto i senatori a prendere contatto con la Presidenza ai fini della composizione della delegazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI comunica che la seduta convocata alle ore 8,30 di domani, 3 marzo, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

403^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

Il presidente NOVI, non chiedendo nessun altro senatore di intervenire, dichiara chiusa la discussione.

Il senatore SPECCHIA (AN) si riserva di intervenire in sede di replica nella prossima seduta, dando conto delle osservazioni – emerse nel corso della discussione e delle audizioni – che potranno essere recepite nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) ritiene opportuno che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori, sia prevista al più presto, l'audizione dell'Associazione tra im-

prese dell'ambiente (ASIDA) e del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica (COREPLA).

Il presidente NOVI prende atto della richiesta avanzata dal senatore Antonio Battaglia.

La seduta termina alle ore 8,50.

404^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Azienda municipale di Montecorvino Rovella il dottor Mario Codanti, per il Consorzio italiano compostatori il dottor David Newman, segretario generale, per la regione Campania il dottor Luigi Nocera, assessore alle politiche territoriali e ambiente, parchi e riserve naturali, tutela beni paesistico ambientali, ciclo integrato delle acque, protezione civile, l'avvocato Mario Lupacchini, coordinatore area ambiente, accompagnati dall'architetto Margherita Iodice, collaboratrice; per l'ANCI, il dottor Giovanni Campochiaro, assessore all'ambiente del comune di Santa Maria Capua Vetere, il dottor Giosuè De Rosa, sindaco di Casoria, accompagnato dall'assessore Ciro Tignola, il dottor Enrico Fabozzi, sindaco di Villa Literno, il dottor Luigi Falco, sindaco di Caserta, accompagnato dall'assessore Attilio Romano e dal dottor Ferdinando Sibillo, il dottor Espedito Marletta, sindaco di Acerra, il dottor Roberto Marrazzo, sindaco di Sant'Egidio del Montalbino, accompagnato dall'assessore Stefania Antonacchio, il dottor Domenico Ciaramella, sindaco di Aversa, il dottor Francesco Goglia, sindaco di Casal di Principe, la dottoressa Valentina Scavone del dipartimento ambiente e territorio ANCI, la dottoressa Maria Sorrenti responsabile dell'ufficio legislativo ANCI; il dottor Corrado Catenacci, commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il dottor Ciro Turiello, responsabile tecnico-scientifico della struttura commissariale ed il dottor Guido Bertolaso, capo del dipartimento della protezione civile.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto au-

di divisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella e del Consorzio italiano compostatori ed audizione del Presidente della regione Campania, del Capo del Dipartimento della protezione civile, del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e di rappresentanti dell'ANCI

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri, con il seguito dell'audizione del Consorzio italiano compostatori e dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella.

Il dottor NEWMAN, dopo aver fatto presente che il Consorzio italiano compostatori ha natura volontaria e raggruppa imprese sia pubbliche che private, sottolinea che il compostaggio risulta essere un processo di trasformazione biologica con degradazione e unificazione della materia organica presente nei rifiuti. Il settore del compostaggio, del resto, è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, tanto da annoverare oggi circa 250 impianti, con la produzione nel 2004 di circa 900.000 tonnellate di *compost*. Si sofferma quindi sulle ragioni che suggeriscono il compostaggio dei rifiuti organici: in primo luogo, tale processo riduce la quantità di rifiuti destinati alla discarica e prevede costi inferiori sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sia per il numero di investimenti necessari; in secondo luogo, il *compost* è un prodotto utilizzabile in diverse direzioni ed è tra l'altro un *carbon sink*, avente la capacità di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Tuttavia, il *compost* è in grado di raggiungere i risultati illustrati qualora sia attiva una efficace raccolta differenziata che costituisce lo strumento per recuperare la frazione organica dei rifiuti, componente che, in futuro, presumibilmente raddoppierà rispetto ai quantitativi attuali in considerazione del generale aumento dei rifiuti. Il settore del compostaggio, peraltro, si trova di fronte ad alcune criticità poiché, se da un lato, bisogna ancora realizzare gli obiettivi posti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, dall'altro, sarebbe necessario reperire le risorse finanziarie occorrenti tramite le cosiddette ecotasse regionali. Inoltre, una consistente parte della frazione organica dei rifiuti non è ancora individuata e trattata; si riscontrano poi alcune difficoltà nel rapporto con i consorzi obbligatori oltre alla mancanza dei decreti tecnici ed attuativi che il settore attende da diverso tempo. Anche per tale motivo, occorrerebbe configurare un quadro

normativo che premi la qualità degli operatori coinvolti nel settore, anche attraverso l'individuazione di un apposito marchio di qualità.

Il dottor CODANTI, dopo aver fatto presente che il comune di Montecorvino Rovella si estende su un'area pari a circa 40 chilometri quadrati, che raggruppa tredici frazioni nella provincia di Salerno, ricorda che tale territorio si è reso famoso per la vicenda che ha interessato lo scorso anno la discarica di Parapoti, nel momento in cui essa fu temporaneamente riaperta. Sebbene tale territorio risulti fortemente investito dall'emergenza rifiuti a causa della presenza di molte discariche illegali, si è avviato un processo virtuoso nel recupero dei rifiuti che ha coinvolto, oltre a Montecorvino Rovella, altri comuni limitrofi. In particolare, dal 2002 si è adottato un sistema di raccolta differenziata che, però, nella prima fase ha dovuto convivere con la raccolta tradizionale effettuata con i cassonetti. Nei mesi successivi si sono però cominciati a conseguire risultati soddisfacenti nella raccolta differenziata, finché nel 2003 è stato attivato il cosiddetto servizio porta a porta che ha sostituito i cassonetti. In tal modo sono stati conseguiti risultati migliori tanto che appare ora come dato acquisito una percentuale di raccolta differenziata di oltre il 70 per cento; è significativo altresì che si sia raggiunto un livello addirittura dell'80 per cento allorché fu riaperta la discarica di Parapoti, a dimostrazione della grande sensibilità maturata presso la cittadinanza. Rispetto a questo scenario positivo, occorre sottolineare comunque alcune criticità, come l'assenza di un impianto di compostaggio.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) chiede di sapere i dati riguardanti la popolazione di Montecorvino Rovella, nonché i costi di gestione del servizio di raccolta differenziata.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede chiarimenti in ordine alla presenza delle numerose discariche che affliggerebbero il territorio di cui fa parte il comune di Montecorvino Rovella.

Il dottor CODANTI, dopo aver precisato che il comune di Montecorvino Rovella ha una popolazione di 12.000 abitanti e risulta composto da una decina di frazioni, la più grande delle quali ha circa 4.000 abitanti, rileva che il costo di gestione della raccolta differenziata ammonta a circa 80 euro annui pro capite, con una partecipazione alle spese da parte del comune di circa il 15 per cento.

Con riferimento, poi, alla richiesta avanzata dal senatore Rizzi, sottolinea che nel territorio ricordato è presente un forte abusivismo estrattivo nel quale le cave sono state sovente sfruttate come discariche illegali dove le ecomafie hanno scaricato i veleni di gran parte del Paese, con conseguente inquinamento delle falde e dei pozzi.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni fornite, dichiara chiusa l'audizione del rappresentante dell'A-

zienda municipale di Montecorvino Rovella e del rappresentante del Consorzio italiani compostatori,.

Avverte quindi che si procederà all'audizione degli amministratori di alcuni comuni della Campania chiamati in rappresentanza dell'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), facendo presente che i soggetti auditi potranno intervenire in modo specifico sui contenuti del decreto-legge n. 14 del 2005, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, attualmente all'esame della Commissione.

Il dottor NOCERA, con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 14 del 2005, evidenzia che la regione Campania, a causa della crisi finanziaria del Commissariato per l'emergenza, bonifiche e la tutela delle acque, ha deciso, con propria deliberazione, di finanziare le attività di sub-perimetrazione, caratterizzazione e bonifica. In tale ottica, è stata predisposta una convenzione, sottoscritta dal Ministero dell'ambiente, dal Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e dall'assessorato regionale, con la quale si mettono a disposizione circa 63 milioni di euro per le finalità indicate. Inoltre, la regione Campania ha stanziato una somma aggiuntiva di 5 milioni di euro per successive attività di bonifica nel comune di Acerra; è stato poi definito il piano regionale di bonifica dei siti inquinati grazie al quale saranno finanziati interventi con l'utilizzazione di circa 30 milioni di euro.

Il presidente NOVI richiede alcuni chiarimenti sull'ammontare delle risorse finanziarie che, originariamente destinate alla depurazione delle acque ed alle bonifiche, sono state poi rese disponibili, anche con il decreto-legge n. 14 del 2005, per affrontare l'emergenza rifiuti. Tale questione risulta particolarmente delicata se si considera che la Campania è la regione che ha beneficiato del maggiore numero di investimenti nel settore della depurazione delle acque, senza con ciò risolvere il problema dell'inquinamento costiero.

Il dottor LUPACCHINI, rispondendo al presidente Novi, precisa che per le bonifiche dei suoli sono state investiti circa 80 milioni di euro, di cui una parte utilizzati e la restante resa disponibile per la convenzione che è stata illustrata dall'assessore Nocera. Con riferimento invece all'emergenza rifiuti le risorse, ricavate dal POR regionale, risultano essere pari a circa 110 milioni di euro per gli interventi sulle discariche da parte del Commissario straordinario.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede all'assessore Nocera di lasciare agli atti della Commissione tutta la documentazione a supporto di quanto da lui riferito.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) , dopo aver ricordato che il regime commissariale in Campania perdura da diversi anni, osserva che sarebbe

utile da parte dei soggetti auditi una valutazione circa la necessità che siano ripristinati i poteri ordinari delle regioni, delle province e dei comuni, in modo che essi si assumano le dovute responsabilità, soprattutto in sede di concertazione e conferenza dei servizi. Si avverte infatti l'impressione di uno stato di confusione tra le varie istituzioni locali coinvolte nell'emergenza rifiuti.

Il dottor NOCERA lascia agli uffici della segreteria della Commissione la documentazione relativa alle questioni che sono state in precedenza illustrate e fa quindi presente al senatore Giovanelli che, nella regione Campania, sono tuttora esistenti diversi regimi commissariali per le emergenze legate al settore dei rifiuti, alla depurazione delle acque, alle bonifiche dei siti inquinati ed alla difesa del suolo. L'amministrazione regionale è sempre stata disponibile ad affrontare il problema del rientro nel regime ordinario, attivando la dovuta concertazione con gli enti locali, soprattutto con riferimento all'emergenza rifiuti. Tuttavia, bisognerebbe ricordare che i poteri commissariali vengono concessi su decisione del Governo.

Il senatore SPECCHIA (AN), in relazione a quanto da ultimo affermato dall'assessore Nocera, ricorda che in realtà il regime commissariale per l'emergenza rifiuti è stato richiesto dalle regioni.

Il dottor NOCERA precisa che le gestioni commissariali sono richieste dalle regioni, sebbene poi la decisione finale spetti comunque al Governo.

Il presidente NOVI, nell'invitare ad intervenire il sindaco di Caserta, fa presente che nel 2001 aveva presentato un'interrogazione ed un'interpellanza che mettevano in evidenza le gravi inefficienze riscontrate nel funzionamento degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. In particolare, tali atti di sindacato ispettivo vennero inoltrati alla magistratura inquirente da cui non furono presi in considerazione. Senonché quattro anni dopo, la stessa magistratura sembra essersi finalmente attivata nel momento in cui la responsabilità della gestione commissariale non ricadeva più sulla regione, ma sul Commissario delegato nominato lo scorso anno. Sarebbe poi necessaria una valutazione da parte dei soggetti auditi sulla situazione pregressa delle diverse gestioni commissariali che si sono succedute nell'ultimo decennio.

Il dottor FALCO sottolinea che sin dal 1997 egli aveva riscontrato nel territorio alcune gravi distorsioni, legate alla presenza delle cave e ad una scellerata politica nella gestione dei rifiuti. Tale condizione fu rappresentata all'allora Ministro dell'ambiente il quale, riconosciute le evidenti carenze amministrative dell'area, attivò i conseguenti poteri commissariali. Nel frattempo, tuttavia, la provincia di Caserta non rimase inerte e insieme ad altri comuni limitrofi fu particolarmente attiva nello studiare

possibili forme alternative nella gestione dei rifiuti. Furono quindi presentati diversi studi di fattibilità ai quali non fu dato alcun seguito da parte dell'amministrazione regionale che perseverò nel sostenere finanziariamente l'inefficiente gestione degli impianti di combustibile da rifiuti. Dopo aver precisato che il comune di Caserta, in merito a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, non si trova in una situazione di indebitamento, ribadisce la valenza e l'economicità delle soluzioni prospettate che garantirebbero, se adottate, un vero combustibile da rifiuti. Pertanto, esprime una valutazione critica sull'ulteriore finanziamento di cui beneficerebbero i soggetti concessionari del servizio grazie al citato decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA (AN) sollecita i soggetti auditi ad esprimere valutazioni maggiormente focalizzate sull'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, attualmente all'esame della Commissione. In particolare, occorrerebbe individuare le ragioni per le quali i comuni interessati non hanno provveduto al pagamento delle tariffe e se, soprattutto, i meccanismi previsti dall'articolo 1 citato potranno essere efficaci.

Il dottor DE ROSA rileva che negli ultimi anni i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono triplicati, nonostante si sia tentato di passare da un sistema fondato sulle discariche ad un altro che invece presuppone l'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti, i quali, tuttavia, nella realtà si rivelano di scarsa qualità. Pertanto appare irragionevole continuare a sostenere un servizio che non garantisce il prodotto atteso. Inoltre, accanto a questo problema, bisognerebbe intervenire sull'ingolfamento dell'impiantistica presente nella zona che ha ripercussioni anche sul trasporto locale. Infine, la filiera della raccolta differenziata risulta inefficiente anche per la mancanza di impianti di compostaggio per il trattamento della carta, del vetro e della plastica.

Il dottor CIARAMELLA ritiene che si possa senz'altro affermare che la situazione in Campania nella gestione dei rifiuti era complessivamente migliore prima che iniziasse la stagione del commissariamento straordinario. Infatti, non solo non si doveva affrontare il problema di un combustibile derivato da rifiuti qualitativamente scadente, ma ci si confrontava con costi di gestione certamente inferiori rispetto a quelli attuali. L'attuale emergenza nel settore dei rifiuti preoccupa fortemente le amministrazioni locali le quali, pur in presenza di problemi finanziari, sono chiamate a garantire alla cittadinanza un servizio adeguato. Pertanto condivide la tesi di coloro che auspicano un immediato ritorno alla gestione ordinaria la quale necessariamente deve presupporre che ogni provincia gestisca i propri rifiuti.

Il dottor MARLETTA si sofferma sulle finalità del decreto-legge n. 14 del 2005 che prevede forme di anticipazione finanziaria a favore

dei soggetti concessionari, prevedendo anche un'attività sostitutiva da parte del Commissario delegato.

Il presidente NOVI precisa che quanto anticipato per effetto del citato decreto-legge dovrebbe essere poi fatto valere nei confronti delle imprese beneficiarie.

Il dottor MARLETTA si sofferma quindi sull'articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 2005 che conferisce al Commissario delegato alcuni poteri in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione. Tuttavia questa attività dovrebbe essere inserita all'interno di un processo avente la finalità di ripristinare, attraverso un'adeguata attività preparatoria, il regime ordinario. Inoltre, occorrerebbe finalmente uscire dalla fase dell'emergenza anche con la previsione di un nuovo piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e con la sospensione dei lavori per la realizzazione del termovalorizzatore ad Acerra. Consegna quindi agli uffici della segreteria della Commissione alcuni atti riferiti alle problematiche richiamate.

Il presidente NOVI evidenzia che il Ministero dell'ambiente si è trovato di fronte all'inadeguatezza dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra ed ha, per questo motivo, costretto l'impresa responsabile dei lavori ad un rapido adeguamento dell'impianto affinché fosse garantito un minimo di funzionalità.

Il dottor MARRAZZO sottolinea come il decreto-legge n. 14 sia stato denominato decreto salva-FIBE, mirando a porre tale società nelle condizioni di risanare gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, addossando ai comuni inadempienti i costi di tale operazione e consentendo l'accesso della struttura commissariale alla Cassa depositi e prestiti. Se, in particolare, tale ultima operazione appare condivisibile, probabilmente l'accesso alla Cassa dovrebbe essere previsto anche per altri oneri sostenuti dai comuni, come ad esempio, l'allestimento dei siti di stoccaggio.

Il vero nodo è rappresentato dal passaggio dalla fase commissariale a quella ordinaria, puntando sulla provincializzazione della gestione dei rifiuti, nel senso che allo smaltimento di questi ultimi si dovrebbe provvedere nell'ambito di ciascuna provincia. All'uopo, sono però necessarie maggiori risorse finanziarie, in quanto quelle al momento disponibili non consentono neanche di far ricorso alle cave esistenti per smaltire i rifiuti. Quanto prima la regione Campania dovrebbe approvare una nuova normativa-quadro sul ciclo dei rifiuti, essendo evidente che punto centrale rimane l'incremento della percentuale di raccolta differenziata; quest'ultima va incoraggiata ed incentivata in ogni modo, prevedendo ad esempio meccanismi premiali per i comuni che raggiungono le percentuali più elevate.

Il dottor CIARAMELLA, ad integrazione dell'intervento già svolto, fa presente che i costi aggiuntivi della gestione della situazione emergenziale nel settore dei rifiuti hanno messo molti comuni della Campania in una situazione di grandissima difficoltà.

Il dottor CAMPOCHIARO sottolinea come la questione della gestione dei rifiuti in Campania sia estremamente complessa, anche perché gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti e di termovalorizzazione sono stati previsti da un bando di gara predisposto una decina di anni fa, sulla base di tecnologie ormai obsolete. E' stato pertanto necessario fare il possibile per dare una mano alla regione Campania e alla FIBE, in modo da far funzionare al meglio gli impianti esistenti. La situazione è resa peraltro estremamente complicata dal fatto che per ogni impianto funzionante occorre almeno una discarica, in una situazione in cui nessun comune della regione è disposto a favorirne la localizzazione. E' però evidente che senza l'individuazione di adeguate discariche il problema non può essere affrontato, e quindi risolto.

La provincializzazione della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti è senz'altro, in linea di principio, condivisibile, ma non può che essere realizzata nel momento in cui vi saranno le condizioni per farlo, cosa che al momento non è. In tale contesto, il decreto-legge n. 14 appare un provvedimento necessario per affrontare una situazione nella quale molti sindaci della regione da un lato protestano per la situazione drammatica che si è venuta a creare, e dall'altro non pagano alla struttura commissariale le somme di cui i comuni sono debitori. Preannuncia pertanto che sottoporrà ai componenti della Commissione una proposta di modifica del decreto-legge, volta a precisare che, in caso di mancato pagamento entro 45 giorni, i comuni creditori possono agire legalmente per recuperare le somme loro dovute.

Il dottor GOGLIA condivide quanto osservato dal dottor Ciaramella e dal dottor Campochiaro, sottolineando come il passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria possa avvenire soltanto sulla base di una adeguata programmazione mentre, per quanto attiene alla proposta di provincializzare la gestione dei rifiuti, è evidente che soltanto le province possono utilmente individuare i siti ove realizzare impianti e discariche. La situazione attuale è infatti drammatica, e le popolazioni campane sono letteralmente accerchiate da discariche a cielo aperto che rendono l'aria assolutamente irrespirabile.

Quanto al fatto che molti comuni risultano essere inadempienti, bisogna tener conto del fatto che essi hanno dovuto sostenere costi elevatissimi per il trasporto dei rifiuti e la bonifica del territorio, in una situazione in cui percentuali accettabili di raccolta differenziata sono ben di là da raggiungere.

Il presidente NOVI ringrazia i rappresentanti della regione Campania e dell'ANCI per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la loro audizione.

Avverte quindi che si passerà all'audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, e del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, dottor Catenacci, i quali si soffermeranno in particolare sulle problematiche connesse al decreto-legge n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Il dottor BERTOLASO si dichiara disponibile, insieme con il dottor Catenacci, a rispondere ai quesiti che i senatori intenderanno rivolgere loro.

Il senatore Tommaso SODANO (*Misto-RC*) osserva come, dalle ultime notizie relative agli accertamenti effettuati dalla magistratura campana, sembri emergere che gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti realizzati dalla regione presentino deficienze impiantistiche e gestionali talmente gravi che ben difficilmente, probabilmente, saranno mai in grado di funzionare correttamente. Sarebbe pertanto opportuno che il dottor Catenacci ed il dottor Bertolaso chiarissero la situazione concernente gli impianti esistenti, fornendo ai senatori adeguate informazioni sulle ragioni per cui le risorse destinate al ristoro degli oneri e dei danni subiti dai comuni individuati come sedi degli impianti di produzione del combustibile da rifiuti e dei termovalorizzatori non siano mai state trasferite dalle casse della FIBE a quella dei comuni che ne avevano diritto.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge, dovrebbe essere chiarito ai senatori in base a quale strumento pianificatorio sarebbe possibile derogare a quanto già previsto, individuando altri siti per la realizzazione di discariche ed inceneritori.

Il senatore FLORINO (*AN*), nel sottolineare come sia personalmente contrario in via generale alle gestioni emergenziali, osserva che molti sindaci della regione Campania dovrebbero offrire spiegazioni sul perché abbiano autorizzato in passato l'apertura di discariche in aree gestite dalla camorra, cosa fatta in almeno in due occasioni anche dalla precedente gestione commissariale. In una situazione come quella campana, si chiede come sia possibile destinare altri 20 milioni di euro alla FIBE, che già ha potuto beneficiare in passato di un'anticipazione di ben 100 miliardi di lire. Chiede pertanto al dottor Catenacci e al dottor Bertolaso come vengano utilizzate le risorse finanziarie ed umane coinvolte nella gestione della raccolta differenziata, manifestando ancora una volta la preoccupazione che il decreto-legge n. 14 finisca con il rappresentare un ennesimo aiuto dello Stato alla FIBE.

Il presidente NOVI (*FI*) chiede al dottor Bertolaso come ritenga il Dipartimento della protezione civile di poter gestire una situazione emer-

genziale così grave come quella campana, e come ritenga di poter porre fine in tempi ragionevoli alla situazione drammatica in cui si trova la regione in questione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) chiede, in particolare, al dottor Catenacci se il previsto adeguamento degli impianti di produzione del combustibile da rifiuti possa essere sufficiente ad assicurare la produzione di un CDR di livello qualitativo adeguato, e quindi idoneo ad essere smaltito nei termovalorizzatori.

Chiede quindi al dottor Bertolaso quale sia il titolo giuridico in base al quale il Dipartimento della Protezione civile è stato coinvolto nella gestione della situazione emergenziale della Campania nel settore dei rifiuti.

Il dottor BERTOLASO fa presente al senatore Giovanelli che il dottor Catenacci ha ricevuto l'incarico di Commissario di protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 1992 sull'organizzazione della protezione civile.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) chiede al dottor Bertolaso e al dottor Catenacci quali siano le loro valutazioni in ordine all'opinione espressa da alcuni sindaci della Campania, secondo i quali la FIBE beneficerebbe ingiustamente delle somme dovute da comuni, consorzi ed altri soggetti della regione, quando la stessa FIBE si è rivelata largamente inadempiente nella gestione degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede al dottor Bertolaso ed al dottor Catenacci se sia disponibile una mappa particolareggiata da cui sia possibile verificare in che termini il territorio della regione Campania sia realmente martoriato per via della presenza di un gran numero di discariche.

Il senatore MONCADA (*UDC*) chiede come mai il Dipartimento della Protezione civile sia sempre più spesso coinvolto nella gestione di un numero crescente di situazioni definite emergenziali, quando per affrontare i problemi complessi che affliggono le diverse realtà del Paese sia indiscutibilmente necessario poter contare sull'apporto degli amministratori locali, nonché dei diversi soggetti pubblici e privati operanti ai diversi livelli.

Il senatore SCOTTI (*FI*) chiede se il Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania possa produrre una dettagliata relazione sulle inadempienze e sulle responsabilità di tutti i soggetti istituzionali, ad ogni livello, coinvolti fino ad ora nella gestione dello smaltimento dei rifiuti.

Il dottor BERTOLASO risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti ribadendo che la Protezione civile è stata coinvolta nella gestione della situazione emergenziale della Campania, sin dal lontano 11 febbraio del 1994, sulla base dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992.

Nel febbraio del 1994, infatti, è stato per la prima volta dichiarato lo stato di emergenza nella regione in questione, stato di emergenza sempre prorogato nei successivi undici anni, da tutti i governi che si sono succeduti. Il dottor Catenacci è pertanto incardinato nel Dipartimento della protezione civile, e sono stati a lui conferiti i poteri commissariali in deroga alla normativa vigente. Il dottor Catenacci riveste l'incarico di Commissario delegato dalla fine del mese di febbraio del 2004, all'indomani delle dimissioni del precedente commissario delegato, onorevole Bassolino.

Il dottor CATENACCI fa presente ai senatori intervenuti, ed in particolare al senatore Sodano, che l'operato tanto della magistratura napoletana, quanto del Commissario delegato, si ispira alla convinzione che sia possibile mettere in condizioni di funzionare correttamente gli esistenti impianti di produzione di combustibile da rifiuti. Il decreto-legge n. 14 del 2005, prevedendo l'erogazione di 20 milioni di euro come anticipazione sulle spese necessarie per mettere a norma gli impianti esistenti, rende concretamente possibile il perseguimento di tale obiettivo. Per raggiungere quest'ultimo, la struttura commissariale ha chiesto la collaborazione di esperti particolarmente qualificati, come il professor Arani dell'università di Milano ed il professor Lamberti dell'università di Tor Vergata, disponendo nel contempo ulteriori accertamenti e non mancando di contestare alla FIBE tutte le inadempienze e le irregolarità accertate.

Quanto alla situazione attuale, sulla base delle ultime analisi effettuate è possibile affermare che gli impianti di produzione della frazione organica stabilizzata (FOS) e cioè quelli di Santa Maria Capua Vetere e di Battipaglia, sono sostanzialmente a norma, anche se va detto che non esiste in realtà una normativa legislativa sulle caratteristiche del FOS. Il Piano di intervento sulla base del quale si sta intervenendo, concerne una serie di impianti che la FIBE sta gestendo sotto il controllo e sulla base delle indicazioni della struttura commissariale. Ciò consente al Commissario delegato di essere fiducioso circa la possibilità che gli impianti esistenti possano essere tutti posti in condizione di funzionare correttamente, nonostante la precedente gestione della FIBE sia stata per molti versi deficitaria. La FIBE dovrebbe ricevere in complesso circa 180 milioni di euro, mentre 60 milioni di euro dovrebbero essere trasferiti in parte alla gestione commissariale ed in parte ai comuni sede dei siti prescelti per la realizzazione dei termovalorizzatori e per la localizzazione degli impianti di produzione di CDR e delle discariche.

Quanto all'individuazione dei siti, sulla base del contratto sottoscritto nel 1999, purtroppo, tale compito è stato attribuito al soggetto affidatario; la struttura commissariale, peraltro, sta già vigilando ed intervenendo sul soggetto affidatario affinché non vengano individuati i nuovi siti nelle aree già sedi di discariche. Inoltre, nella sua qualità di commissario delegato è sua attenzione evitare di avallare scelte che non siano almeno in parte condivise dagli amministratori locali.

Quanto alle osservazioni del senatore Florino, fa presente che, laddove ha avuto la possibilità di entrare in possesso di sufficienti informa-

zioni, ha personalmente provveduto ad informare la magistratura competente dei collegamenti esistenti tra gestori di discariche e soggetti malavitosi e camorristi, come è avvenuto per quanto riguarda una discarica sita nel territorio del comune di Acerra. Assicura pertanto che, non appena dovesse essere in possesso di ulteriori informazioni concernenti i collegamenti tra i gestori di discariche o di impianti e soggetti malavitosi, non mancherà di informarne la magistratura.

Quanto all'anticipazione di 20 milioni di euro prevista dal decreto-legge, non si tratta affatto di un regalo alla FIBE, come ha avuto già modo di chiarire in precedenza, mentre per quanto riguarda l'anticipazione di 100 miliardi di lire, essa era stata disposta dalla precedente struttura commissariale.

Il presidente NOVI (*FI*) osserva che, a quanto è dato sapere, la FIBE avrebbe ottenuto da alcuni istituti di credito cospicui finanziamenti, offrendo in garanzia il combustibile da rifiuti depositato in alcuni siti di stoccaggio; se tale notizia dovesse rivelarsi veritiera, e qualora si accertasse che il combustibile da rifiuti depositato è composto prevalentemente da rifiuto tal quale semplicemente compattato, si delineerebbe una gravissima truffa ai danni delle banche interessate.

Il dottor CATENACCI fa presente che l'inchiesta avviata dalla magistratura competente nei confronti della FIBE e di Fisia Italimpianti non è ancora conclusa. Quanto al combustibile da rifiuti già stoccato, non si tratta di rifiuto tal quale compattato, ma di un CDR che non corrisponde pienamente ai parametri previsti dalla vigente normativa, avendo un potere calorifico inferiore a quello che dovrebbe contraddistinguerlo, ma comunque nettamente superiore a quello del rifiuto tal quale. In ogni caso, il livello qualitativo del CDR che viene oggi prodotto, benché ancora scadente, è sicuramente più elevato che in passato e sta ulteriormente migliorando, mentre quello della frazione organica stabilizzata è già soddisfacente.

Il dottor BERTOLASO aggiunge a quanto già sottolineato dal dottor Catenacci che, oltre ai numerosi incontri con i magistrati titolari delle inchieste che quest'ultimo ha avuto nell'ultimo anno, egli ha personalmente promosso nuovi incontri nell'ultima settimana. La verità è che la struttura commissariale ed il Dipartimento della Protezione civile sono tutt'altro che i difensori degli interessi delle società private coinvolte nella gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania e, come coloro che hanno potuto prendere visione del drammatico contesto di quella regione nello scorso anno possono testimoniare, la gestione assicurata negli ultimi 12 mesi ha consentito quanto meno di tenere sotto controllo una situazione pericolosissima. Toccherà a questo punto alla magistratura competente il compito di indagare sulle eventuali truffe perpetrate. Al riguardo, va chiarito una volta per tutte che se il livello qualitativo del combustibile da rifiuti prodotto negli anni scorsi era alquanto insoddisfacente, ciò è dovuto alle

deroghe disposte, rispetto ai parametri di riferimento, dalla gestione commissariale precedente. Negli ultimi 12 mesi si è fatto il possibile per portare sotto controllo la situazione, avviando la realizzazione effettiva del termovalorizzatore di Acerra mentre, grazie ai recenti provvedimenti adottati dalla competente magistratura e al decreto-legge n. 14, sarà possibile nel prossimo futuro mettere a norma gli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti. In ogni caso, il CDR prodotto oggi da tali impianti è comunque di qualità molto superiore rispetto al passato.

D'altra parte, per quanto attiene al passaggio della gestione commissariale a quella ordinaria, alla fine del 2004 è stato vanamente chiesto alla presidenza della regione Campania di riassumere la responsabilità della gestione dei rifiuti, ma evidentemente era interesse della regione in questione che la «patata bollente» rimanesse ancora nelle mani dell'attuale commissario delegato.

Il presidente NOVI (FI), dopo aver sottolineato di non aver mai messo in discussione l'operato dell'attuale gestione commissariale, mentre già nell'autunno del 2001, con un'interrogazione ed un'interpellanza, aveva denunciato le irregolarità e gli illeciti della precedente gestione, invita il dottor Bertolaso ed il dottor Catenacci a proseguire la loro audizione in una seduta che, presumibilmente, potrà aver luogo martedì 8 marzo 2005, alle ore 15.

Il seguito dell'indagine conoscitiva e dell'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile e del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Campania viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

Convieni la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Matteoli per la disponibilità manifestata intervenendo alla odierna seduta, con la quale la Commissione prosegue nella serie di audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui progressi della strategia di Lisbona.

Invita quindi il Ministro a svolgere una esposizione preliminare per fornire alla Commissione elementi di conoscenza sulle politiche di attuazione della strategia, con specifico riferimento ai settori di competenza del suo dicastero.

Il ministro MATTEOLI, dopo aver espresso ampio apprezzamento per la rilevante iniziativa assunta dalla Commissione, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Formulano quindi quesiti ed osservazioni lo stesso PRESIDENTE ed i senatori CHIRILLI (*FI*), GIOVANELLI (*DS-U*), PIZZINATO (*DS-U*), BASILE (*Misto*) e MANZELLA (*DS-U*), ai quali il ministro MATTEOLI fornisce ulteriori indicazioni.

Il presidente GRECO, sottolineato il prezioso contributo offerto dal Ministro, lo ringrazia, e dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

La seduta termina alle ore 9,50.

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Miccichè, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni ed il ministro delle politiche comunitarie Buttiglione, accompagnato dal dottor Federico Bona Galvagno.

La seduta inizia alle ore 13,40.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio 2005, nella quale – ricorda il Presidente – il relatore Girfatti aveva illustrato una proposta di risoluzione.

Ha quindi la parola il vice ministro MICCICHÈ il quale esprime apprezzamento sulla proposta in esame. Ritiene tuttavia di svolgere alcune osservazioni di carattere tecnico che non pregiudicano comunque l'orientamento favorevole del Governo sul tenore della risoluzione. In primo luogo rileva che nel testo della proposta non vi è alcun riferimento al *me-*

morandum 1 e 2 che, aldilà degli schieramenti di maggioranza e opposizione, costituisce a suo avviso un successo della politica italiana a livello europeo. Quanto poi ai contenuti degli impegni prospettati al Governo fa presente, con specifico riferimento al problema della riduzione dell'impatto dell'effetto statistico che ogni euro che l'Italia potrà incassare per il sostegno all'effetto statistico costerà oltre cinque euro al bilancio italiano, per il fatto che l'Italia è toccata per tale aspetto molto meno di altri Paesi come Germania, Grecia e Spagna. Ne consegue che una difesa degli interessi nazionali richiede la massima cautela per evitare di fare gravare sulla collettività nazionale ulteriori oneri. Conferma tuttavia la massima attenzione da parte del Governo alle situazioni specifiche delle Regioni coinvolte nelle situazioni di transizione dall'obiettivo 1 al futuro obiettivo 2, ma sottolinea che tale attenzione dovrà trovare la sua espressione nel quadro nazionale ed essere quindi separata dal negoziato in sede europea. Diversamente ne soffrirà l'interesse generale, soprattutto di carattere finanziario, dell'Italia. Il vice ministro Micciché richiama poi l'attenzione sulla necessità di difendere i fondi per le politiche di coesione che consentono di promuovere effettivamente lo sviluppo. Chiede pertanto che la Commissione si soffermi sulle osservazioni testé svolte in modo da fornire al Governo un indirizzo forte per condurre le trattative in sede europea.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) ringrazia tutti i componenti del gruppo di lavoro che hanno contribuito alla proposta di risoluzione ora sottoposta all'esame della Commissione ed esprime l'avviso che gli spunti di riflessione offerti dal vice ministro Micciché debbano essere attentamente considerati.

Interviene il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea il lodevole sforzo di sintesi del relatore che caratterizza il testo della risoluzione in esame, la cui portata, a suo avviso, non va snaturata né inficiata da elementi che potrebbero ridurne pesantemente la valenza politica. Nell'ottica di un'Europa culturalmente, socialmente e politicamente unita, gli svantaggi dei diversi ambiti regionali dovrebbero essere presi in carico da ciascun Paese membro e pertanto occorre riflettere attentamente sulla questione dell'1,24 per cento del reddito nazionale lordo, in modo da non pregiudicare le politiche di coesione e le politiche di sostegno all'agricoltura. Ritiene comunque che non ci sia solo bisogno di politiche di coesione, poiché un settore assolutamente strategico è quello delle infrastrutture e dell'innovazione tecnologica. Di qui la necessità di strutturare il bilancio europeo in modo da corrispondere a queste esigenze. Ribadisce poi la necessità più volte sostenuta in varie sedi di una maggiore attenzione alle Regioni meridionali che devono essere considerate unitariamente nel concetto di Mezzogiorno. Esprime l'avviso infine che l'uscita, per talune Regioni, dall'obiettivo 1 comporterebbe come inevitabile conseguenza anche la perdita di tutte le relative politiche di accompagnamento.

Svolgendo una breve replica, il vice ministro MICCICHE' osserva che le indicazioni del senatore Coviello troverebbero ampia condivisione se i tempi della trattativa ora in corso fossero notevolmente più lunghi. Bisogna guardare tuttavia con realismo la situazione e poiché ci sono le condizioni per chiudere tale trattativa con un accordo favorevole, difendendo la coesione, non ritiene opportuno un irrigidimento sulla percentuale dell'1,26, poiché l'Italia potrebbe ritrovarsi in uno scenario difficile, data la sua posizione di forte e crescente contribuente netto al bilancio comunitario.

Il presidente GRECO propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, eventualmente preceduta da un nuovo incontro in sede di gruppo di lavoro per approfondire le indicazioni offerte dal vice ministro Miccichè.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che delle odierne audizioni sarà redatto il resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Maroni per la disponibilità manifestata intervenendo alla odierna seduta, con la quale la Commissione prosegue nella serie di audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui progressi della strategia di Lisbona.

Invita quindi il Ministro a svolgere una esposizione preliminare per fornire alla Commissione elementi di conoscenza sulle politiche di attuazione della strategia, con specifico riferimento ai settori di competenza del suo dicastero.

Il ministro MARONI, dopo aver illustrato un'ampia relazione, risponde ai quesiti posti dallo stesso PRESIDENTE e dai senatori PIZZINATO (*DS-U*), BASILE (*Misto*), CHIRILLI (*FI*), MANZELLA (*DS-U*) e dalla senatrice DATO (*Mar-DL-U*).

Il presidente GRECO ringrazia il ministro Maroni per il prezioso contributo offerto, e dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

Audizione del Ministro delle politiche comunitarie

Il PRESIDENTE, ringraziato il ministro Buttiglione per la sua disponibilità, introduce l'audizione, ricordando oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva.

Ha quindi la parola il ministro BUTTIGLIONE il quale svolge un'ampia esposizione, sulla quale intervengono poi il PRESIDENTE, nonché i senatori COVIELLO (*Mar-DL-U*) e BASILE (*Misto*).

Il ministro BUTTIGLIONE fornisce ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate negli interventi.

Il presidente GRECO ringrazia il ministro per il prezioso contributo offerto, e dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

68ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Cossiga e il deputato Maurizio Bertucci, in sostituzione rispettivamente del deputato Michele Saponara, entrato a far parte del Governo, e del deputato Osvaldo Napoli, dimissionario. Rivolge agli onorevoli Cossiga e Bertucci un caloroso benvenuto, a nome di tutta la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 25 gennaio 2005, ha incaricato il professor Salvatore Sechi di svolgere attività di ricerca documentale presso gli archivi, anche riservati, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e delle questure di Genova, Livorno, Torino, Milano, La Spezia, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Pistoia, Firenze e Napoli, al fine di acquisire riscontri sul-

l'attività di spionaggio svolta dall'Unione Sovietica e dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia nei confronti delle istituzioni italiane, nonché sull'esistenza in Italia di organizzazioni clandestine e paramilitari, di depositi di armi, di campi di addestramento militare e di attività di sabotaggio e sovversione.

Comunica, quindi, che in data di ieri è pervenuta una richiesta da parte della Procura della Repubblica di Roma volta ad acquisire copia della documentazione trasmessa alla Commissione dal SISDE, reputata di interesse da parte del difensore di fiducia della famiglia Mattei per gli accertamenti preliminari avviati da tale Procura su presunte agevolazioni e coperture nella fuga all'estero delle persone implicate e condannate per il «rogo di Primavalle». Informa di aver autorizzato, in ossequio alla costante prassi di collaborazione istituzionale tra organismi parlamentari d'inchiesta ed Autorità giudiziaria, la consegna della documentazione richiesta, segnalando tuttavia che essa è stata trasmessa dall'ente originatore con la classifica di riservato e il vincolo della vietata divulgazione.

Avverte, infine, che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Esame di proposte di rogatorie all'estero

La Commissione procede all'esame di quattro proposte di rogatorie all'estero.

Il PRESIDENTE ricorda che il ricorso allo strumento istruttorio delle rogatorie presuppone l'attivazione dei poteri dell'autorità giudiziaria e richiede, pertanto, una deliberazione espressa e formale da parte della Commissione plenaria, alla quale soltanto spettano i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Avverte che tutte le proposte di rogatorie in esame contengono la richiesta di assistere all'esecuzione degli atti istruttori. Pertanto, ove approvate dalla Commissione, a ciascuna di esse dovrà seguire – in caso di risposta positiva da parte delle autorità destinatarie delle richieste – l'organizzazione di altrettante missioni negli Stati dell'autorità rogata al fine di assistere all'esecuzione degli atti richiesti.

Illustra quindi brevemente le proposte di rogatorie – indirizzate rispettivamente alle competenti Autorità della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Romania e della Confederazione elvetica – rilevando che esse sono motivate dalla necessità di acquisire riscontri documentali e testimoniali alle informazioni, già in possesso della Commissione, circa l'esistenza di collegamenti tra soggetti coinvolti, a vario titolo, in indagini, investigazioni ed altre attività inquirenti per fatti di terrorismo in Italia, e il gruppo terroristico *Separat*, facente capo a Ilich Ramirez Sanchez detto *Carlos*, finanziato e sostenuto dai Servizi segreti dei Paesi aderenti all'ormai disciolto Patto di Varsavia.

Prende la parola il deputato BIELLI il quale chiede al Presidente di fornire chiarimenti in ordine alla tutela del vincolo del segreto apposto dall'Autorità giudiziaria francese agli atti messi a disposizione della Commissione nel corso della missione a Parigi, dal momento che le proposte di rogatorie in esame prendono le mosse proprio da dati e notizie presenti in tali documenti classificati. Sottolinea quindi il senso di responsabilità dei Gruppi di opposizione che sono presenti pur non condividendo l'impostazione e i contenuti delle proposte di rogatorie. In particolare, ritiene che sarebbe stato preferibile svolgere una preventiva istruttoria in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che consentisse di elaborare testi più rigorosi e precisi, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, basata su informazioni giornalistiche di dubbio riscontro, che dell'individuazione dei destinatari e del *petitum*, proprio al fine di garantire il buon esito delle richieste di assistenza giudiziaria in esame. Preannuncia infine la presentazione di due bozze di proposte di rogatorie rispettivamente nei confronti della Federazione russa, al fine di acquisire la documentazione originale copiata da Mitrokhin, e della Repubblica federale di Germania, allo scopo di acquisire gli atti relativi al procedimento contro Johannes Weinrich, esponente di primo piano dell'organizzazione di Carlos. Nel prendere atto che qualche componente reputa che la Commissione sia legittimata ad occuparsi di vicende le più disparate, tornate recentemente di attualità, invita tuttavia ad un maggiore senso di misura e di rigore istituzionale nel rilasciare dichiarazioni su fatti e circostanze sui quali la Commissione non ha ancora avviato alcuna attività istruttoria.

Il senatore ZANCAN, pur dichiarando di essere, in via di principio, favorevole a qualsiasi iniziativa tesa ad accertare fatti e circostanze utili all'inchiesta, ritiene che le proposte di rogatorie in esame non siano di alcuna utilità perché saranno con ogni probabilità dichiarate irricevibili dalle Autorità rogate per carenza di *petitum*. Annuncia quindi la sua astensione e dichiara comunque di opporsi alla richieste di assistere all'esecuzione degli atti istruttori, in quanto la presenza di una delegazione della Commissione non è necessaria e comporta un inutile dispendio di pubblico denaro.

Il deputato FRAGALÀ annuncia il voto favorevole del Gruppo AN alle proposte di rogatorie che appaiono ben motivate e ritualmente formulate.

Il deputato DUILIO prende atto della volontà della maggioranza di giungere all'approvazione di rogatorie omettendo qualsiasi preventiva istruttoria che avrebbe probabilmente consentito una formulazione più rigorosa. Chiede al Presidente di dare atto ai commissari dell'opposizione di aver tenuto un comportamento improntato a serietà istituzionale, dal momento che senza la loro presenza la Commissione non sarebbe in numero legale per deliberare.

Il deputato FALLICA annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dopo che il senatore MELELEO ha annunciato il voto favorevole del Gruppo UDC, il PRESIDENTE interviene per replicare alle osservazioni e ai rilievi formulati in alcuni interventi. In particolare assicura che sarà sua cura vigilare sul rispetto del vincolo di segretezza raccomandato dall'Autorità giudiziaria francese sulla documentazione acquisita tramite rogatoria internazionale. Si dichiara disponibile ad esaminare in una delle prossime sedute le proposte di rogatorie preannunciate dal deputato Bielli e ricorda al senatore Zancan che sinora la Commissione ha effettuato una sola missione all'estero dettata dalla necessità di selezionare il materiale messo a disposizione dal giudice francese Bruguière. Rileva inoltre che le rogatorie prendono spesso spunto da notizie giornalistiche che il magistrato chiede all'Autorità rogata di poter verificare tramite riscontri documentali o testimoniali. Dichiara di aver sempre dato atto alle forze di opposizione di un atteggiamento responsabile e collaborativo nell'interesse dell'inchiesta che la Commissione è stata chiamata a compiere.

Constatata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rogatoria indirizzata alla Repubblica federale di Germania.

(È approvata)

Pone ai voti la proposta di rogatoria indirizzata alla Repubblica di Ungheria.

(È approvata)

Pone ai voti la proposta di rogatoria indirizzata alla Repubblica di Romania.

(È approvata)

Pone ai voti la proposta di rogatoria indirizzata alla Confederazione elvetica.

(È approvata)

Il PRESIDENTE chiede di essere autorizzato ad apportare ai testi delle rogatorie le correzioni di mera forma che si rendessero necessarie.

Avverte che di ciascuna proposta di rogatoria approvata sarà disposta la traduzione nella lingua dello Stato estero destinatario della richiesta di assistenza giudiziaria. Le proposte di rogatorie approvate dalla Commissione saranno quindi trasmesse al Ministero della giustizia, ai fini dell'inoltro, per via diplomatica, alle Autorità rogate.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40

AUDIZIONI

Audizione del Segretario generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale del CESIS, prefetto Emilio DEL MESE, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO e dai senatori BRUTTI e MALABARBA.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali: Audizione del senatore Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il senatore Giuseppe Carlo Ferdinando VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, svolge una relazione su temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il senatore Giuseppe Carlo Ferdinando VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14,10 alle 14,35.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che è stata acquisita la seguente documentazione libera:

– «*Indagine conoscitiva sui crimini nazifascisti in Umbria tra il 1943 ed il 1944*», curata dai dottori Bitti, Marini e Martelli in collaborazione con l'Associazione dei comuni dell'Umbria;

– dall'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea «Mario Morbiducci» di Macerata, copia della documentazione relativa ad un

manoscritto di Antonio Damiani ed alla corrispondenza intercorsa tra l'Istituto e la procura generale militare presso la Corte di cassazione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito la documentazione libera consegnata dal senatore a vita Giulio Andreotti nel corso della propria audizione riguardante:

– nota della Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare del 14 agosto 1971, relativa all'istanza di grazia di Herbert Kappler;

– due note del 12 settembre e 15 dicembre del 1970 del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, riguardanti la trasmissione al Ministero della difesa di istanze a favore di Herbert Kappler;

– copia della Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1961, in merito al conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale al dottor Enrico Santacroce.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti:

doc. 16/1, doc. 16/2, doc. 16/3, doc. 16/165, doc. 16/166, doc. 16/172, doc. 16/174, doc. 16/176, doc. 16/100, doc. 4/5 pag. 100, e doc. 4/10 pag. 24 e 25, doc. 60/1 (pag. 25 e 31-36) doc. 16/92.

La Commissione prende atto.

Esame testimoniale del dottor Gabriele Parola, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un.), il deputato Gianantonio ARNOLDI (FI) e i senatori Luciano GUERZONI (DS-U) e Giovanni BRUNALE (DS-U), ai quali risponde Gabriele PAROLA, *dipendente dell'Archivio centrale dello Stato*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Gabriele Parola, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del signor Giov Battista Gentilezza, già dipendente dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Flavio TANZILLI, *presidente*, i senatori Giovanni BRUNALE (DS-U), Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un) e i deputati Gianantonio ARNOLDI (FI) e Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (AN), ai quali risponde Giov Battista GENTILEZZA, *già dipendente dell'Archivio centrale dello Stato*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il signor Giov Battista Gentilezza, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Flavio TANZILLI, *presidente*, il senatore Luciano GUERZONI (DS-U), il deputato Gianantonio ARNOLDI (FI), e il senatore Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un), ai quali risponde Francesco CONTE, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un) e Luciano GUERZONI (DS-U), ai quali risponde Francesco CONTE, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Conte, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

222^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Parere su emendamenti alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3248. Si sofferma, in primo luogo sull'emendamento 2.1, che recepisce un'osservazione formulata nel parere reso sul testo del disegno di legge. Quanto ai successivi due emendamenti, l'uno prevede il divieto di attività cosiddetta di commercializzazione parassita, l'altro è volto a rafforzare la disciplina sanzionatoria prevista dal disegno di legge.

Interviene il senatore VILLONE (*DS-U*) chiedendo se tale rafforzamento, ad avviso del relatore, presenti caratteristiche di ragionevolezza.

Dopo aver osservato come tale proposta emendativa sia, a suo avviso, ragionevole, il relatore SCARABOSIO (*FI*) propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

139^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(3248) *Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»:* parere di nulla osta su emendamenti;

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri; Didonè: parere di nulla osta con osservazioni e condizione;

alla 12^a Commissione:

(396-B) *CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto,* approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

431^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 9,30.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell'amministrazione digitale»
(n. 448)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano ancora da acquisire i chiarimenti del Governo sulle osservazioni del relatore.

Il ministro STANCA deposita agli atti della Commissione una documentazione recante le risposte ai chiarimenti richiesti ed una nota della Ragioneria generale dello Stato volta ad asseverare le argomentazioni addotte.

Alla luce dei chiarimenti offerti, il relatore IZZO (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, alle seguenti condizioni:

– che all'articolo 11, comma 1, le parole "nella predisposizione dei piani" siano sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani";

– che all'articolo 16, comma 6, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.";

– che all'articolo 26 sia aggiunto infine il seguente comma:

"8-*bis*. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

– che all'articolo 32, comma 5, le parole: "non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed" siano sostituite dalle seguenti: ", la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,";

– che all'articolo 61, comma 6, dopo le parole: "direttamente interessate" siano aggiunte le seguenti: "che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio." e che venga aggiunto, infine, il seguente comma: "7. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3 si provvede, per gli anni 2005 e 2006, a valere del fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

– che dopo l'articolo 75 sia aggiunto il seguente:

"Art. 75-*bis*. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente."».

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato che la proposta di parere testé illustrata tiene conto anche del parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in modo tale da esprimere un orientamento prevalentemente univoco del Parlamento al Governo, richiama l'attenzione del Ministro affinché le condizioni rese dalla Commissione vengano poi effettivamente rispettate nella predisposizione del testo definitivo del provvedimento.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore in quanto ritiene che essa non sia idonea ad escludere l'insorgenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) interviene per sottolineare che la condizione resa dalla Commissione sul comma 6 dell'articolo 61 dovrebbe anche indicare con maggior precisione gli oneri connessi alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Dopo l'intervento del senatore MICHELINI (*Aut*) volto a preannunciare il proprio voto contrario alla proposta del relatore, il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia anch'egli il proprio voto contrario, motivandolo con l'assenza di argomentati elementi volti ad escludere l'insorgenza di maggiori oneri. Infatti, risulta ragionevole ipotizzare che gli interventi previsti dal provvedimento vengano in parte attuati senza ulteriori spese per il bilancio dello Stato, tuttavia, in assenza di una relazione tecnica

che dimostri la fattibilità di tale assunto, precisa che il proprio voto non può essere favorevole.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'esigenza di riprendere i lavori della Commissione in sede plenaria per l'esame di provvedimenti particolarmente urgenti, propone di concludere la seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,40.

432^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 7.0.30 (testo 2) e 7.0.81 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre verificare se si compensino gli effetti derivanti dalla proposta 7.0.81 (testo 2), che riformula talune disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le manifestazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge finanziaria, rispetto ai benefici previsti a legislazione vigente che vengono sostituiti. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.30 (testo 2).

Il senatore SALERNO (AN) osserva che la proposta 7.0.81 (testo 2) non introduce innovazioni sostanziali rispetto al comma 470 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005; a ciò si aggiunga che in quella sede il riferimento all'occasionalità non era riferito alla natura della pubblicità, bensì era finalizzato all'esclusione dell'imposta sulla pubblicità per le manifestazioni sportive dilettantistiche. Poiché si tratta di correggere un errore formale, costituito dal richiamo nella disposizione vigente della normativa sull'imposta sugli spettacoli e gli intrattenimenti, che non risulta coerente con le finalità del comma 470 citato, determinandone l'inapplicabilità, chiede quindi conferma al rappresentante del Governo dell'assoluta neutralità finanziaria della proposta in esame, in quanto avente la finalità di chiarire l'ambito di applicazione dell'imposta sulla pubblicità senza determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Evidenzia, infine, che alla luce delle ampie ed esaustive argomentazioni offerte ed idonee a fugare ogni dubbio sull'assenza di profili finanziari critici relativi all'emendamento in questione, ogni ulteriore condizione riformulativa appare strumentale ed ingiustificata.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di non poter esprimere un avviso favorevole sulla proposta testé menzionata in assenza di una formale asseverazione da parte della Ragioneria generale dello Stato della compensazione tra gli effetti finanziari connessi all'emendamento ed i benefici previsti a legislazione vigente dal citato comma 470 della legge finanziaria per l'anno 2005.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime la più ferma convinzione della criticità dei profili finanziari dell'emendamento 7.0.81 (testo 2), rispetto alle cui finalità si potrebbe ipotizzare di trovare una soluzione ove venisse proposta una norma di mera natura interpretativa. Soltanto in questo caso, infatti, la Commissione potrebbe valutare se l'interpretazione della norma è coerente con l'istruttoria finanziaria effettuata durante la discussione dei documenti di bilancio. In ogni altro caso, come prassi costante della Commissione, l'emendamento deve essere posto a confronto con la disposizione che si intende sostituire. Richiamando l'attenzione sul rischio che possano derivare comportamenti elusivi dell'imposta sulle pubblicità attraverso l'affissione di impianti pubblicitari che non hanno una stretta connessione con gli eventi sportivi, ribadisce l'opinione che l'attuale formulazione della proposta in esame, consentendo l'applicazione di agevolazioni a strutture pubblicitarie permanenti, non rappresenta un mero beneficio per le società dilettantistiche, bensì uno strumento per favorire comportamenti elusivi della suddetta imposta.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana della Commissione plenaria, che hanno portato all'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla versione originaria dell'emendamento in esame, rileva che, anche per l'esame della nuova formulazione della proposta 7.0.81,

vada operato un confronto tra la normativa prevista nella legge finanziaria, riferita all'imposta sugli spettacoli, e la portata innovativa della proposta stessa. Trattandosi di un emendamento che fa riferimento all'imposta sulla pubblicità anziché a quella sugli spettacoli, al fine di pervenire ad un parere non ostativo, ritiene che sia opportuno disporre di una ampia e argomentata documentazione sui profili di quantificazione del minor gettito connesso alla proposta in questione, verificando la possibilità di impiegare per la relativa copertura le risorse già stanziata a tale scopo dalla legge finanziaria per l'anno 2005. In assenza di tali elementi di quantificazione la proposta non consente di escludere effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, a meno che non si percorra la strada di una formulazione diversa, di portata interpretativa, volta a definire meglio l'obiettivo prefissato dal comma 470 dell'articolo 1 della legge finanziaria citata ovvero precisando che si applichi l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità esclusivamente durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche.

Il sottosegretario VENTUCCI rileva che la proposta del Presidente da ultimo avanzata potrebbe essere valutata positivamente.

Il senatore SALERNO (AN) dichiara che qualsiasi altra formulazione della disposizione in esame sarebbe distante dalla volontà del proponente stesso.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 7.0.30 (testo 2) e 7.0.81 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 7.0.30 (testo 2) e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.81 (testo 2).».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la partecipazione alla Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, di cui al comma 4 dell'articolo 2, non comporti la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo concessi, ivi compresi gettoni di presenza o rimborsi per spese di viaggio, al fine di valutare la congruità della clausola di inva-

rianza degli oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VENTUCCI conferma che la partecipazione alla suddetta Commissione non comporta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo concessi, ovvero di rimborsi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la partecipazione alla Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, di cui al comma 4 dell'articolo 2, non comporti la corresponsione di compensi, rimborsi o altri emolumenti, e parere di nulla osta sui relativi emendamenti trasmessi.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) lamenta l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che ritiene indispensabile per la continuazione dei lavori.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si associa alle osservazioni del senatore Ripamonti.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia come, proprio alla luce delle medesime ragioni manifestate dai senatori Ripamonti e Morando, abbia ritenuto di concentrare i lavori su provvedimenti di particolare urgenza. Pur esprimendo apprezzamento per la partecipazione alla seduta ed il contributo ai lavori del sottosegretario Ventucci, si riserva, quindi, di far presente al Governo l'esigenza di assicurare la presenza alle sedute della Sottocommissione, anche per la peculiarità delle problematiche che vi vengono trattate, di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, stante la cui assenza propone, infine, di concludere i lavori rinviando la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

67^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – *Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – *Norme per reprimere la pubblicità ingannevole:*
parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al

codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Presidente del parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e di rappresentanti dell'Enea.